

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 30
DEL 19 OTTOBRE 2026
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 41
DEL 14 OTTOBRE 2026

SO 30

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPREg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11

Riforma del governo del territorio.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

26_SO30_1_LRE_11-2026_1_TESTO

Legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 Riforma del governo del territorio.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I

OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - *(Oggetto)*
- Art. 2 - *(Finalità della pianificazione territoriale e urbanistica)*
- Art. 3 - *(Definizioni)*
- Art. 4 - *(Rigenerazione territoriale e urbana)*
- Art. 5 - *(Contrasto al consumo di suolo)*
- Art. 6 - *(Contrasto agli effetti indotti dai cambiamenti climatici)*
- Art. 7 - *(Strategie di messa in sicurezza dei territori dai rischi)*
- Art. 8 - *(Sostenibilità urbanistica degli strumenti di governo del territorio)*
- Art. 9 - *(Sostenibilità ambientale degli strumenti di governo del territorio)*
- Art. 10 - *(Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza)*
- Art. 11 - *(Rapporto tra il Piano di governo del territorio e il Piano Paesaggistico Regionale)*

TITOLO II

FORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I

Disposizioni per il governo del territorio

- Art. 12 - *(Soggetti della pianificazione)*
- Art. 13 - *(Funzioni della Regione)*
- Art. 14 - *(Funzioni delle Province)*

- Art. 15 - *(Funzioni dei Comuni)*
- Art. 16 - *(Livelli e strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)*
- Art. 17 - *(Intese con lo Stato)*
- Art. 18 - *(Intesa di pianificazione delle aree di interazione porto-città)*

Capo II Pianificazione regionale

- Art. 19 - *(Piano di governo del territorio)*
- Art. 20 - *(Sistema territoriale regionale)*
- Art. 21 - *(Sistemi territoriali locali)*
- Art. 22 - *(Formazione del PGT)*
- Art. 23 - *(Procedimenti di variante e aggiornamento del PGT)*
- Art. 24 - *(Piani territoriali infraregionali)*

Capo III Pianificazione intermedia

- Art. 25 - *(Livello pianificatorio intermedio)*
- Art. 26 - *(Accordi di pianificazione del livello intermedio)*
- Art. 27 - *(Copianificazione del livello intermedio)*

Capo IV Pianificazione comunale

- Art. 28 - *(Piano regolatore comunale)*
- Art. 29 - *(Formazione del PRC)*
- Art. 30 - *(Supporto ai Comuni nella fase di adeguamento al PGT)*
- Art. 31 - *(Varianti al PRC)*
- Art. 32 - *(Salvaguardia)*
- Art. 33 - *(Usi temporanei)*
- Art. 34 - *(Piani attuativi comunali)*
- Art. 35 - *(Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa pubblica)*
- Art. 36 - *(Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata)*
- Art. 37 - *(Programma operativo)*
- Art. 38 - *(Accelerazione di procedure)*

Capo V Coordinamento tra strumenti di pianificazione

- Art. 39 - *(Piani di settore statali)*
- Art. 40 - *(Piani di settore regionale)*

TITOLO III SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Capo I Perequazione e città pubblica

- Art. 41 - *(Dotazioni urbanistiche e territoriali per la città pubblica)*

- Art. 42 - *(Perequazione e compensazione territoriale del livello intermedio)*
- Art. 43 - *(Perequazione e compensazione urbanistica del livello comunale)*
- Art. 44 - *(Accordo di programma con variante urbanistica)*

Capo II

Monitoraggio delle attività di governo del territorio

- Art. 45 - *(Osservatorio regionale di governo del territorio)*
- Art. 46 - *(Informatizzazione degli strumenti urbanistici)*

TITOLO IV

POTESTÀ REGOLAMENTARE

Capo I

Regolamento attuativo

- Art. 47 - *(Regolamento di attuazione)*

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Disposizioni transitorie

- Art. 48 - *(Disposizioni transitorie)*
- Art. 49 - *(Disposizioni transitorie per le varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti)*
- Art. 50 - *(Disposizioni transitorie per le varianti semplificate di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR)*
- Art. 51 - *(Clausola valutativa)*
- Art. 52 - *(Disposizioni di attuazione)*

Capo II

Disposizioni finanziarie, abrogazioni e conseguenti adeguamenti normativi ed entrata in vigore

- Art. 53 - *(Disposizioni finanziarie)*
- Art. 54 - *(Abrogazioni)*
- Art. 55 - *(Adeguamenti normativi conseguenti alle abrogazioni previste dall'articolo 54)*
- Art. 56 - *(Entrata in vigore)*

TITOLO I

OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina la salvaguardia,

la valorizzazione, l'assetto e l'utilizzazione del territorio mediante un sistema di pianificazione territoriale e urbanistica in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Art. 2

(Finalità della pianificazione territoriale e urbanistica)

1. La pianificazione territoriale e urbanistica promuove la rigenerazione territoriale e urbana perseguendo le finalità di sviluppo sostenibile delle comunità insediate, tenendo conto delle specificità culturali, linguistiche, identitarie e insediative delle comunità linguistiche storicamente presenti sul territorio riconosciute e tutelate dalla legge, di rafforzamento della resilienza urbana, di sostenibilità urbanistica, di equità territoriale e sociale, di contrasto al consumo di suolo e di incremento del suolo permeabile perseguendo il principio di invarianza idraulica, anche ai fini della prevenzione degli effetti indotti dai cambiamenti climatici. Tali finalità sono perseguite nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente e in coerenza con i pertinenti obiettivi e indirizzi europei, nazionali e internazionali in materia di tutela e recupero naturale e ambientale.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica tiene, altresì, conto delle specifiche condizioni dei territori caratterizzati da prolungata contrazione demografica, sottoutilizzo del patrimonio edilizio e riduzione delle funzioni insediate, promuovendo la qualità dei centri abitati, l'accessibilità e il mantenimento dei servizi.

3. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1 sono definite le seguenti azioni prioritarie:

a) contrasto dell'espansione e della dispersione insediativa attraverso processi di riuso e recupero delle aree degradate, con particolare attenzione alle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, garantendo il soddisfacimento delle dotazioni urbanistiche e territoriali mediante l'incremento della qualità e dei servizi ecosistemici;

b) contributo alla riduzione dei fattori di rischio idrogeologico, nonché di altri rischi naturali e antropici per garantire la salvaguardia degli ecosistemi e la sicurezza del sistema insediativo mediante riconfigurazione degli spazi urbani con infrastrutture verdi e blu e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e storico-culturali presenti sul territorio, dei tessuti insediativi storici, delle aree rurali, dei suoli agricoli e delle attività produttive connesse;

c) assicurare le dotazioni urbanistiche e territoriali e la riqualificazione della città pubblica, quale complesso di servizi, edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione, aree destinate a verde pubblico e ad altri spazi pubblici, mobilità condivisa e sostenibile, garantendo e migliorando l'accessibilità, la qualità e la fruibilità dei servizi, le condizioni di vita e di relazione in un'ottica di maggior equilibrio tra centri di area vasta e centri minori;

d) superamento della zonizzazione e transizione verso un nuovo modello pianificatorio basato su ambiti fisico funzionali maggiormente idonei a gestire le funzioni compatibili nell'ottica di integrazione delle funzioni stesse;

e) tutela e valorizzazione dell'identità storico-culturale dei luoghi, nonché miglioramento della qualità paesaggistica, urbanistica, architettonica e insediativa degli ambiti urbani ed extraurbani;

f) incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica per favorire il riconoscimento del diritto all'abitazione, anche con riferimento agli alloggi a prezzo calmierato;

- g) promozione della cooperazione territoriale con le Regioni e gli Stati contermini per uno sviluppo sostenibile, integrato e resiliente delle aree di confine;
- h) promozione della partecipazione attiva delle comunità locali al governo del territorio;
- i) governo dei processi di contrazione demografica anche nei territori montani mediante il ridimensionamento delle previsioni insediative non attuate, il diradamento e la demolizione selettiva dei manufatti e il riutilizzo delle aree liberate per dotazioni urbanistiche, accessibilità, sosta, spazi pubblici e verde.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge s'intende per:
 - a) strumenti di governo del territorio: riferimento pianificatorio per il livello di competenza costituito dall'insieme di norme e procedure che disciplinano l'uso del territorio con lo scopo di pianificare il territorio regionale e comunale nel rispetto dell'ambiente, incentivando la rigenerazione territoriale e urbana e il risparmio di suolo;
 - b) pianificazione di area vasta: processo di coordinamento territoriale di previsioni urbanistiche, infrastrutturali, ambientali e socioeconomiche su un ambito sovracomunale, finalizzato a garantire uno sviluppo equilibrato, integrato e sostenibile dell'intero territorio regionale attraverso il livello pianificatorio intermedio;
 - c) Sistema territoriale locale (STL): ambito di area vasta di riferimento per la definizione del livello intermedio di pianificazione finalizzato a promuovere il policentrismo regionale e il coordinamento delle politiche territoriali regionali;
 - d) consumo di suolo: trasformazione di suoli liberi, naturali, semi-naturali o agricoli, in ambito extraurbano, periurbano o urbano, mediante interventi di urbanizzazione, infrastrutturazione o edificazione che ne determinino il cambio stabile della destinazione d'uso, indipendentemente dal grado di permeabilità delle superfici realizzate;
 - e) bilancio complessivo del consumo di suolo: strumento di analisi e valutazione volto a misurare, in un determinato ambito territoriale e in un periodo di riferimento definito, il rapporto tra le superfici di suolo consumate e quelle recuperate o sottoposte a interventi di rinaturalizzazione;
 - f) sostenibilità urbanistica: coerenza degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica con la struttura fisica, insediativa, ecologica, sociale e infrastrutturale del territorio nell'ottica della tutela degli interessi fondamentali della collettività e di garanzia dell'elevata qualità della vita degli individui e delle esigenze del settore produttivo;
 - g) centri in contrazione demografica: centri e nuclei abitati dei territori montani caratterizzati da prolungata diminuzione della popolazione residente e da elevata incidenza di patrimonio edilizio inutilizzato, degradato o in abbandono, individuati dal PGT nel livello intermedio, che ne stabilisce le azioni e i correttivi per consentire la rivitalizzazione e l'ottimale valorizzazione;
 - h) rigenerazione territoriale: complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche finalizzate al rinnovamento di sistemi territoriali integrati che hanno perso qualità, funzionalità e attrattività con effetti a livello di area vasta;
 - i) rigenerazione urbana: complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie

in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale e socioeconomico;

j) rigenerazione edilizia: insieme degli interventi finalizzati al recupero, alla trasformazione e all'efficientamento del patrimonio costruito esistente per il miglioramento delle prestazioni funzionali, energetiche, strutturali e ambientali degli edifici in cui essi si inseriscono come disciplinati dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

k) interventi territoriali sovracomunali: insieme di interventi e trasformazioni che, pur essendo localizzati in un singolo ambito territoriale, producono effetti su un'area vasta, rendendo necessario il coordinamento tra più soggetti aventi competenze pianificatorie. La loro qualificazione come sovracomunali deriva esclusivamente dalla dimensione degli effetti territoriali prodotti e non dalla specifica finalità dell'intervento;

l) dotazioni urbanistiche e territoriali: complesso delle aree, delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico che concorrono alla realizzazione della città pubblica, alla qualità dell'ambiente urbano ed extraurbano e, ove pertinenti, alla fornitura di servizi ecosistemici;

m) città pubblica: insieme organico di dotazioni urbanistiche e territoriali, opere di urbanizzazione e spazi destinati a uso pubblico o di interesse generale, disciplinato dagli strumenti di governo del territorio e dalla normativa di settore, finalizzato a garantire un'adeguata accessibilità ai servizi e la sostenibilità urbanistica;

n) servizi ecosistemici: insieme di beni, servizi e benefici, diretti o indiretti, forniti dagli ecosistemi naturali e seminaturali in forza delle loro funzioni ecologiche complesse, fondamentali per il benessere umano e la qualità ambientale. Essi rappresentano il valore del capitale naturale e supportano la gestione sostenibile del territorio;

o) infrastrutture verdi e blu: elementi strutturali della città e del territorio costituenti un sistema di spazi naturali e seminaturali interconnessi e multifunzionali. Esse sono tutelate, progettate e gestite per assicurare il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua, la regolazione e il riuso delle acque meteoriche, la conservazione e il miglioramento della biodiversità, la mitigazione del microclima urbano, la disponibilità di spazi per la socialità, la mobilità dolce, la salute e il benessere psicofisico;

p) dotazioni ecologiche: insieme degli elementi territoriali, delle infrastrutture verdi e blu e delle misure urbanistiche finalizzate alla tutela, al potenziamento e alla fornitura di servizi ecosistemici mediante la realizzazione di corridoi ecologici, aree naturali o seminaturali e altri dispositivi ambientali;

q) perequazione urbanistica: tecnica che assicura la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili inclusi in un predeterminato ambito, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

r) compensazione urbanistica: tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari l'incremento delle dotazioni urbanistiche e territoriali con la cessione di aree destinate a servizi o l'incremento della qualità urbana, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a ciò preventivamente destinati;

s) compensazione territoriale: tecnica in base alla quale i Comuni, che provvedono congiuntamente alla pianificazione sovracomunale in forma associata, convengono di compensare diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica o economica;

t) perequazione territoriale: tecnica che assicura l'applicazione dei principi perequativi a scala sovracomunale tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali;

u) Piano di governo del territorio (PGT): strumento regionale che definisce l'assetto strutturale e strategico di tutto il territorio regionale coordinando l'uso del suolo, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio;

v) Piano paesaggistico regionale (PPR): strumento regionale, oggetto di copianificazione paesaggistica statale, che integra la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale;

w) Piano regolatore comunale (PRC): strumento urbanistico del Comune che stabilisce le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio comunale nel rispetto della componente strutturale e strategica, degli obiettivi e indirizzi del PGT;

x) Banca dati della pianificazione (BDP): banca dati informatica nella quale sono raccolti, organizzati ed elaborati gli strati informativi che contengono l'informazione territoriale relativa agli strumenti di governo del territorio.

Art. 4

(Rigenerazione territoriale e urbana)

1. La rigenerazione territoriale e quella urbana sono finalizzate a innescare nuovi processi di vita sociale, economica e culturale in una porzione di territorio o di città caratterizzata da degrado urbanistico. Gli interventi di rigenerazione devono tendere anche alla restituzione di spazi alla città pubblica.

2. Gli interventi di rigenerazione territoriale e urbana devono produrre un miglioramento complessivo della qualità urbana, ambientale e sociale e assicurare un adeguato ritorno di interesse pubblico rispetto ai benefici derivanti dalla valorizzazione immobiliare.

3. La Regione disciplina le modalità e le azioni con cui gli strumenti di governo del territorio promuovono e concorrono a realizzare la rigenerazione territoriale e quella urbana che si attuano attraverso strategie, azioni, regole e progettualità finalizzate al perseguimento di obiettivi di prevenzione e mitigazione dei rischi, di mantenimento della qualità paesaggistica, ecologica, urbanistica, edilizia e architettonica, di promozione dello sviluppo sostenibile, di equità sociale e del diritto all'abitazione, anche attraverso la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

4. La rigenerazione territoriale opera su sistemi territoriali ampi e interconnessi, includendo aree rurali, urbane, periurbane e infrastrutturali e promuove una visione complessiva da attuarsi attraverso l'accordo di programma di cui all'articolo 44.

5. La rigenerazione territoriale si attua anche attraverso progetti di territorio, contenuti nell'accordo di programma di cui all'articolo 44 e disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.

6. La rigenerazione urbana opera mediante un processo integrato di trasformazione fisica, sociale, economica e ambientale costituito da azioni che mirano a riqualificare e rivitalizzare parti di città degradate, migliorandone la qualità della vita e l'inclusione sociale. La rigenerazione urbana può comprendere anche la riduzione selettiva del patrimonio costruito anche mediante ricognizione degli immobili e individuazione delle priorità di intervento funzionali al presidio del territorio ovvero mediante demolizione di manufatti privi di rilevante interesse storico, architettonico o testimoniale, ove l'uso pubblico dell'area liberata crei condizioni di miglioramento dell'accessibilità, sicurezza, dotazioni e servizi, qualità urbana o ambientale.

7. La rigenerazione urbana si attua anche attraverso il Programma operativo (PO) di cui

all'articolo 37.

8. La Regione può promuovere studi e ricerche per il miglioramento continuo della qualità degli interventi di rigenerazione territoriale e urbana.

Art. 5

(Contrasto al consumo di suolo)

1. Gli strumenti di governo del territorio sono finalizzati al contrasto del consumo del suolo. A tal fine, il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate o impermeabilizzate devono costituire la priorità nella definizione delle previsioni insediative, rispetto all'individuazione di nuove aree comportanti consumo di suolo.

2. Il bilancio complessivo del consumo di suolo è rispettato attraverso la restituzione mediante rinaturalizzazione di un'area precedentemente urbanizzata o impermeabilizzata di superficie pari o superiore a quella interessata dalla nuova previsione insediativa o infrastrutturale che comporta consumo di suolo.

3. Il bilancio complessivo del consumo di suolo è definito anche a scala regionale e di area vasta ed è orientato alla progressiva riduzione dell'impermeabilizzazione complessiva mediante un parametro minimo quinquennale di riduzione.

4. Nel caso in cui non sussistano alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e agglomerati industriali di interesse regionale, in coerenza con il PGT e con gli esiti della relativa Valutazione ambientale strategica (VAS) e subordinatamente all'applicazione di adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale commisurate alla sensibilità dei contesti interessati.

5. Non sono computate come consumo di suolo le previsioni azzonative degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previsioni insediative non ancora attuate possono essere trasferite purché sia contestualmente eliminata una previsione insediativa di superficie territoriale equivalente.

6. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di attuazione del bilancio del consumo di suolo, nonché delle fattispecie di cui al comma 4.

Art. 6

(Contrasto agli effetti indotti dai cambiamenti climatici)

1. Gli strumenti di governo del territorio concorrono a definire la strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Il livello di pianificazione regionale prevede l'assetto di un sistema verde e blu di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), che promuove la conservazione dei suoli permeabili e concorre al contrasto dell'effetto dei cambiamenti climatici.

3. Il livello di pianificazione intermedio e comunale promuovono prioritariamente interventi di:

- a) rigenerazione di aree degradate e dismesse impermeabilizzate;
- b) conservazione, incremento e ripristino della permeabilità dei suoli, anche mediante

interventi di depavimentazione e deimpermeabilizzazione delle superfici esistenti;

c) adattamento energetico e riqualificazione del patrimonio edilizio, anche mediante sostituzioni edilizie;

d) infrastrutturazione verde e blu con incremento, qualificazione e messa in rete dei servizi ecosistemici prodotti dalle superfici permeabili e dal patrimonio vegetale anche urbano, con particolare riferimento alla copertura arborea, nonché realizzazione e potenziamento dei sistemi di drenaggio sostenibile, fitodepurazione e accumulo delle acque, con particolare riguardo a quelle meteoriche, finalizzati al loro riutilizzo per finalità di irrigazione, raffrescamento, igiene urbana e sicurezza antincendio;

e) realizzazione di soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions) per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e il rafforzamento della resilienza dei territori e degli insediamenti;

f) promozione della prossimità dei servizi e della mobilità sostenibile al fine di ridurre i fabbisogni di mobilità motorizzata e le relative emissioni climalteranti.

4. La strategia di contrasto agli effetti indotti dai cambiamenti climatici è descritta in sede di VAS del PGT attraverso la previsione di un insieme di indicatori, definiti durante la fase di predisposizione dei piani e dei programmi, rispetto ai quali condurre, in fase di attuazione, un'attività di monitoraggio e controllo.

Art. 7

(Strategie di messa in sicurezza dei territori dai rischi)

1. Gli strumenti di governo del territorio definiscono le strategie sui territori di rispettiva competenza in funzione della tipologia e del grado di rischio attesi.

2. Le strategie di cui al comma 1 prevedono interventi di prevenzione, manutenzione territoriale, adattamento, nonché di riconfigurazione insediativa e delocalizzazione di insediamenti soggetti a rischio antropico, idraulico, geologico, valanghivo e sismico. Le strategie sono descritte in sede di VAS del PGT attraverso la previsione di un insieme di indicatori definiti durante la fase di predisposizione degli strumenti urbanistici, dei piani e dei programmi al fine di attuare le attività di monitoraggio e controllo.

3. Il PGT contiene la Tavola dei Rischi quale documento conoscitivo dell'assetto del territorio sotto il profilo dei vincoli ambientali esistenti.

Art. 8

(Sostenibilità urbanistica degli strumenti di governo del territorio)

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 9, la sostenibilità urbanistica è perseguita attraverso:

a) il corretto dimensionamento dei servizi e delle attrezzature per le persone, le famiglie e le imprese effettivamente insediate e del carico urbanistico futuro nell'ottica di pianificare insediamenti umani in equilibrio con i fattori e i sistemi ambientali;

b) il soddisfacimento delle esigenze abitative con particolare riferimento alle categorie più fragili della popolazione, nel rispetto dei principi di accessibilità e prossimità rispetto ai servizi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la disponibilità delle dotazioni ecologiche necessarie a garantire il benessere degli abitanti e il rispetto della biodiversità, della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico;

d) l'integrazione di criteri ambientali, sociali ed economici nella pianificazione degli spazi commerciali, turistici, produttivi e agricoli assicurando benefici di lungo periodo, contrastando i rischi di obsolescenza degli immobili e fronteggiando la crescente domanda di spazi resilienti per sostenere la competitività e lo sviluppo del settore produttivo e delle attività degli operatori economici e rendere maggiormente attrattivi gli investimenti.

2. Alla determinazione della sostenibilità urbanistica concorrono tutte le dotazioni urbanistiche e territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l). La realizzazione di nuove dotazioni urbanistiche e territoriali di cui all'articolo 41, nonché l'adeguamento di quelle esistenti, deve essere orientata alla minimizzazione dell'impatto sulle risorse ambientali, privilegiando soluzioni che massimizzino la permeabilità dei suoli, incrementino la copertura vegetale e concorrano alla disponibilità di infrastrutture verdi e blu interconnesse.

3. Gli strumenti di governo del territorio devono dimostrare l'aderenza delle proprie scelte ai criteri di cui al presente articolo, dandone evidenza specifica negli elaborati di piano.

4. La sostenibilità urbanistica dei piani sottordinati è oggetto di una verifica preventiva e motivata di coerenza con il PGT e il livello di pianificazione competente secondo criteri e indicatori definiti dalla Regione.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 definisce le modalità con le quali gli strumenti di governo del territorio misurano il rispetto del principio della sostenibilità urbanistica in ordine alle scelte di piano.

Art. 9

(Sostenibilità ambientale degli strumenti di governo del territorio)

1. La sostenibilità ambientale degli strumenti di governo del territorio è assicurata attraverso la VAS ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Gli indicatori del piano di monitoraggio della VAS relativa al PGT costituiscono riferimento per la VAS degli strumenti territoriali e urbanistici.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i criteri di sostenibilità, il sistema di indicatori e di monitoraggio.

Art. 10

(Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza)

1. La presente legge, allo scopo di semplificare e qualificare il contenuto dei piani da essa disciplinati superando il meccanismo della pianificazione a cascata, prevede il principio di competenza, in base al quale ciascuno strumento di governo del territorio si limita a disciplinare le tematiche e gli oggetti a esso espressamente attribuiti.

2. In applicazione del principio di competenza, in caso di conflitto tra le previsioni di diversi strumenti di governo del territorio, prevale quanto stabilito dal piano al quale la presente legge conferisce la competenza a regolare la materia.

3. Il principio di competenza regola, altresì, il rapporto tra i piani ai diversi livelli e i piani settoriali regionali.

Art. 11

(Rapporto tra il Piano di governo del territorio e il Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PGT e il PPR sono strumenti diversi e complementari che coinvolgono, rispettivamente, il processo di pianificazione territoriale volto alla gestione dell'assetto, all'uso e allo sviluppo sostenibile del territorio e il processo di pianificazione paesaggistica volto alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni del paesaggio.

2. Il PGT fornisce l'interpretazione e la lettura strutturale del territorio regionale e definisce gli indirizzi strategici, nonché costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sulla base delle diverse vocazioni riconosciute nel territorio stesso.

3. Il PPR riconosce le caratteristiche identitarie e paesaggistiche del territorio regionale e stabilisce specifiche disposizioni volte alla conservazione, valorizzazione e salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché alla riqualificazione dei territori degradati e costituisce, inoltre, riferimento per gli strumenti di governo del territorio regionale dettando regole e individuando obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio.

TITOLO II

FORME DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I

Disposizioni per il governo del territorio

Art. 12

(Soggetti della pianificazione)

1. Nell'osservanza dei principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono esercitate, secondo le rispettive competenze:

a) dalla Regione, la quale predispone il PGT e ne assicura l'attuazione nel rispetto delle finalità della presente legge e riconosce nella pianificazione sovracomunale uno dei suoi elementi costitutivi;

b) dalle Province di cui alla legge regionale 14 luglio 2026, n. 7 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019);

c) dai Comuni, i quali svolgono le funzioni primarie della pianificazione attraverso la formazione degli strumenti urbanistici comunali;

d) dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

e) dai Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

2. I soggetti di cui al comma 1 promuovono forme di partecipazione attiva dei cittadini, singoli o associati, e dei portatori di interesse collettivi coinvolti nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica e di formazione degli atti di governo del territorio attraverso forme di pubblicità e attività di comunicazione, confronto e consultazione.

3. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni di cui agli articoli 3 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), possono svolgere attività di supporto ai Comuni nell'ambito di quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 13

(Funzioni della Regione)

1. La funzione di pianificazione territoriale regionale e del livello intermedio di area vasta è attribuita alla Regione.

2. La presente legge stabilisce i livelli e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso i quali la Regione esercita la funzione di cui al comma 1, nonché le procedure attraverso le quali la stessa assicura il rispetto delle strategie, degli obiettivi e degli indirizzi del PGT negli strumenti urbanistici.

Art. 14

(Funzioni delle Province)

1. Le funzioni attribuite alle Province sono:

a) analisi delle dinamiche demografiche e della struttura socioeconomica del territorio di competenza ai fini del supporto alla pianificazione territoriale regionale;

b) analisi delle pianificazioni di settore incidenti sulla pianificazione urbanistica dei Comuni nel rispetto delle linee di indirizzo regionali per il recepimento delle stesse, con particolare riferimento all'attuazione del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e alle indicazioni in ordine al recepimento degli studi di microzonazione sismica;

c) predisposizione di uno strumento di livello provinciale finalizzato alla gestione e manutenzione della rete stradale di competenza provinciale, con esclusione delle strade regionali, delle autostrade e della rete ferroviaria, nel rispetto del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) e in coerenza con il PGT;

d) predisposizione di uno strumento di livello provinciale finalizzato all'attuazione progettuale della rete ecologica locale, come definita dagli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con gli indirizzi del PGT;

e) predisposizione e coordinamento dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) di area vasta, secondo le competenze attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate in raccordo con la Regione e i Comuni, assicurando l'integrazione con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale, garantendo il coordinamento con gli enti competenti.

Art. 15

(Funzioni dei Comuni)

1. La funzione di pianificazione urbanistica comunale è attribuita ai Comuni che la esercitano nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di pianificazione di area vasta in coerenza al livello strutturale e strategico del PGT.

2. In forza dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, qualora sussista l'esigenza di raggiungere gli obiettivi comunali legati alla pianificazione territoriale sovracomunale, i Comuni intervengono nel procedimento di copianificazione di cui all'articolo 27.

Art. 16

(Livelli e strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)

1. La pianificazione per il governo del territorio si articola in:

- a) livello regionale, che costituisce l'assetto strutturale e strategico del territorio regionale;
- b) livello intermedio, che costituisce l'assetto strutturale e strategico di area vasta;
- c) livello comunale, che costituisce l'assetto strategico e operativo di pianificazione territoriale e urbanistica del territorio comunale.

2. Il livello di cui al comma 1, lettera a), è attuato:

a) dal PGT, strumento di pianificazione generale riguardante il livello regionale, costituito da una componente strutturale e da una componente strategica. Il medesimo Piano definisce, inoltre, il livello intermedio nella componente strutturale e strategica di area vasta, privo di effetto conformativo della proprietà;

b) dal Piano territoriale infraregionale (PTI), che costituisce lo strumento di pianificazione dei Consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con effetto conformativo della proprietà o degli altri diritti reali.

3. Il livello di cui al comma 1, lettera b), è attuato dal PGT nella componente strutturale e strategica di area vasta del STL di riferimento.

4. Il livello di cui al comma 1, lettera c), è attuato dal PRC che costituisce lo strumento urbanistico volto a stabilire le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio comunale, con effetto conformativo della proprietà o degli altri diritti reali. Il PRC può contenere anche il Documento strategico comunale (DSC), avente natura facoltativa e privo di effetto conformativo, il quale declina le scelte pianificatorie di livello intermedio relative al STL di riferimento attraverso la definizione di strategie, obiettivi e indirizzi di rilevanza e significatività comunale.

5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4, il DSC è obbligatorio in sede di prima approvazione del PRC.

Art. 17

(Intese con lo Stato)

1. La Regione promuove il raggiungimento dell'intesa obbligatoria con gli organi statali

competenti per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

2. Qualora l'intesa obbligatoria di cui al comma 1 sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.

3. L'intesa di cui al comma 1 può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e gli interessi perseguiti con l'intesa stessa.

Art. 18

(Intesa di pianificazione delle aree di interazione porto-città)

1. Nel rispetto della legge 84/1994, la Regione promuove metodi di cooperazione e intesa tra soggetti ai quali è attribuita per legge una funzione pianificatoria.

2. Al fine di coordinare i processi di pianificazione delle aree sottoposte alla competenza pianificatoria di più soggetti, gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, stipulano intese aventi a oggetto le aree d'interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio. Allo scopo di condividere le scelte strategiche di indirizzo nell'ambito della pianificazione urbanistica e di settore, l'intesa prevede l'individuazione delle aree d'interazione porto-città, dei collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio e degli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto. Il livello di pianificazione territoriale e urbanistico di riferimento è il PGT nella componente strutturale e strategica.

Capo II

Pianificazione regionale

Art. 19

(Piano di governo del territorio)

1. Il PGT definisce l'assetto strutturale e strategico del territorio regionale, gli obiettivi e gli indirizzi per i processi di sviluppo sostenibile del territorio al fine di coordinare la programmazione economica e le politiche settoriali regionali, assicurando la tutela e la salvaguardia del territorio, la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale, tenendo conto delle strategie di sviluppo e pianificazione delle Regioni e degli Stati confinanti.

2. Il PGT assume una visione guida fondata sull'analisi degli scenari demografici, climatici, energetici, ambientali ed economici definendo conseguenti priorità e strategie territoriali.

3. Il PGT è strutturato nelle seguenti componenti:

a) strutturale, quale componente del territorio che individua le linee fondamentali dell'assetto a lungo termine considerando i valori naturali e ambientali, i rischi naturali e antropici, i beni e valori storici, culturali e identitari da tutelare e valorizzare, le caratteristiche sociali e produttive del sistema insediativo e del comparto agricolo e forestale, nonché dei servizi e delle reti infrastrutturali del sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione; il PGT riconosce quali risorse strategiche fondamentali del patrimonio territoriale regionale l'acqua, il suolo, il verde, la biodiversità e le fonti compatibili di energia rinnovabile assicurandone la tutela, la rigenerazione e l'uso sostenibile;

b) strategica, quale componente che individua strategie, obiettivi e indirizzi per uno sviluppo sostenibile del territorio in coerenza con il PPR e i piani settoriali regionali promuovendo la

competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale.

4. Il PGT riconosce i seguenti sistemi territoriali funzionali, rispettivamente, alla pianificazione di livello regionale e di livello intermedio:

- a) Sistema territoriale regionale (STR);
- b) STL.

5. Il PGT si compone dei seguenti elaborati:

- a) Relazione di analisi;
- b) Relazione di piano;
- c) Norme tecniche di attuazione (NTA);
- d) Rapporto ambientale (RA);
- e) Sintesi non tecnica del RA;
- f) Quadro Strutturale;
- g) Quadro Strategico;
- h) elaborati cartografici del PGT;
- i) WebGIS.

6. Ai sensi degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i contenuti del PGT sono coordinati con quelli del PPR e possono essere integrati, comunque nel rispetto del PPR, qualora sia necessario sviluppare ulteriori vocazioni e potenzialità in riferimento ai Quadri strutturale e strategico della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

7. Il PGT è rappresentato mediante WebGIS, nonché da strati informativi digitali costituenti gli elaborati cartografici del PGT idonei a rappresentare l'assetto territoriale.

Art. 20

(Sistema territoriale regionale)

1. Il STR, riconosciuto dal PGT, comprende:

a) il sistema insediativo costituito dalla componente territoriale antropica in cui si concentra la dotazione di patrimonio funzionale all'organizzazione sociale ed economica, con lo scopo di supportare lo svolgimento della vita quotidiana delle persone e considerare le esigenze del settore produttivo, industriale, commerciale e turistico;

b) il sistema verde e blu costituito dalle aree naturali, seminaturali, agricole, forestali, delle acque terrestri e delle acque marine territoriali che, complessivamente, rappresenta la componente ambientale del patrimonio territoriale regionale;

c) il sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione, comprensivo del territorio e dello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, costituito dalla rete su cui si innestano le principali infrastrutture a supporto delle relazioni del sistema policentrico degli insediamenti e delle attività economiche, produttive e turistiche, garantendo la fluidità della comunicazione quale elemento essenziale per il funzionamento del sistema territoriale regionale.

Art. 21

(Sistemi territoriali locali)

1. Gli STL sono costituiti da un raggruppamento di comuni, privo di personalità giuridica, individuato allo scopo di determinare la sede di concertazione e condivisione degli elementi strutturali e strategici del PGT di livello intermedio.

2. Il perimetro degli STL può essere oggetto di modifica. Il Comune interessato allo spostamento ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale.

3. I Comuni possono chiedere di partecipare anche a tavoli promossi da STL diversi da quelli nei quali sono inseriti.

Art. 22

(Formazione del PGT)

1. La Regione e i Comuni intervengono nella formazione del PGT mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale o a tavoli tecnici specifici.

2. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del PGT e del RA di VAS.

3. Il PGT, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è adottato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 chiunque può formulare osservazioni sul PGT e, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, sul RA.

5. La Giunta regionale decide motivatamente sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 4 ed esprime il parere motivato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006.

6. Il PGT è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

7. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

8. Il PGT entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 23

(Procedimenti di variante e aggiornamento del PGT)

1. Ferme restando le procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 152/2006, per la

revisione dei contenuti del PGT sono individuati i seguenti procedimenti:

a) procedimento di variante per le modifiche incidenti sulla componente strutturale e strategica del PGT ai sensi dell'articolo 22;

b) procedimento di aggiornamento per le modifiche al PGT diverse da quelle di cui alla lettera a). Tali modifiche non sono soggette alle procedure previste dall'articolo 22, sono assoggettate a verifica VAS e sono approvate con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il PGT è soggetto alle procedure di variante o di aggiornamento, da determinarsi in base alle fattispecie di cui alle lettere a) e b), almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche e in esito alla valutazione dei risultati del monitoraggio di piano.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fattispecie di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b).

Art. 24

(Piani territoriali infraregionali)

1. I Piani territoriali infraregionali (PTI) sono gli strumenti di governo del territorio dei Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e). Il presente articolo disciplina la procedura di formazione del PTI o della variante al PTI con eventuale variante di raccordo dello strumento urbanistico comunale.

2. Il PTI è formato previa sottoscrizione dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 26.

3. Il PTI o la variante al PTI adegua i contenuti al PGT e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PGT. La valutazione di coerenza è effettuata dalla Regione tramite il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della documentazione progettuale.

4. Il Consorzio trasmette il PTI o la variante al PTI e gli elaborati della variante allo strumento urbanistico comunale, contenenti le parti di modifica, al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, il quale convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza partecipano il Consorzio proponente, la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati, previa deliberazione degli organi rappresentativi, nonché le amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. In caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 bis e 14 quinquies della legge 241/1990. I PTI sono soggetti a procedura di VAS da svolgersi all'interno della conferenza di servizi.

5. Le varianti al PTI sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità, alla VAS e alla valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché dalla disciplina regionale di settore.

6. Qualora il PTI o la variante al PTI interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente preposto al rilascio del parere di adeguamento al PPR provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo

42/2004 e dell'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR in sede di conferenza di servizi.

7. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, la Regione pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione la convocazione della conferenza di servizi unitamente all'avviso dell'avvenuto deposito del PTI o della variante al PTI, nonché all'eventuale variante allo strumento urbanistico comunale per la durata di trenta giorni dalla pubblicazione. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione della documentazione progettuale e formulare osservazioni sulla variante allo strumento urbanistico comunale.

8. In sede di conferenza di servizi, il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale rilascia il parere di competenza, sentita la Direzione centrale competente in materia di consorzi di sviluppo economico locale, in ordine all'istruttoria tecnica sul PTI o sulla variante al PTI del Consorzio e sulla variante di raccordo allo strumento urbanistico comunale di cui al comma 1, e conferma l'armonizzazione tra gli strumenti di governo del territorio.

9. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi, i soggetti partecipanti, i cui strumenti urbanistici devono essere variati, esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni ricevute.

10. La Regione adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4 dando specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente o dei Comuni interessati.

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dalla Regione all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali, ha effetto di PTI o di variante al PTI e di variante urbanistica comunale di raccordo. L'avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web delle amministrazioni i cui strumenti urbanistici vengono variati. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti di variante urbanistica dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. Il PTI o la variante al PTI sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

13. Successivamente all'approvazione del PTI o della variante al PTI in conformità al PGT, le modifiche al PTI, unitamente a quelle della variante comunale di raccordo di cui al comma 1, sono trasmesse alla Regione tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 45 esclusivamente per l'esercizio delle finalità di monitoraggio.

14. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i contenuti minimi dei PTI, le modifiche che non costituiscono variante al PTI, la procedura della conferenza di servizi, nonché le forme di coordinamento con la procedura di VAS.

Capo III

Pianificazione intermedia

Art. 25

(Livello pianificatorio intermedio)

1. Nel rispetto degli elementi strutturali e strategici di cui all'articolo 19, comma 3, lettere

a) e b), il livello pianificatorio intermedio definisce:

- a) l'assetto del sistema insediativo;
- b) il sistema delle attrezzature e dei servizi di livello intermedio;
- c) l'assetto delle infrastrutture della mobilità sostenibile delle merci, delle persone e dell'informazione di area vasta;
- d) l'assetto delle infrastrutture verdi e blu di area vasta;
- e) le aree soggette a rigenerazione territoriale;
- f) gli interventi territoriali sovracomunali.

2. Le valutazioni finalizzate alla definizione degli elementi di cui al comma 1 tengono conto della continuità fisica e funzionale delle infrastrutture e dell'assetto territoriale delle Regioni e degli Stati confinanti.

3. La definizione del livello intermedio costituisce riferimento pianificatorio per la componente strutturale e strategica comunale.

Art. 26

(Accordi di pianificazione del livello intermedio)

1. Al fine di identificare le azioni del livello intermedio del PGT di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), la Regione e gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, concludono l'accordo di pianificazione del livello intermedio. L'accordo è sottoscritto anche in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico al PGT.

2. Qualora l'oggetto dell'accordo interessi le funzioni di cui all'articolo 14, la Provincia, quale ente di area vasta, garantisce, per il territorio di competenza, il raccordo tra Regione, Comuni e gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.

3. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni di cui all'articolo 12, comma 3, possono svolgere attività di supporto in ordine alla definizione degli accordi di pianificazione.

Art. 27

(Copianificazione del livello intermedio)

1. La Regione attiva la copianificazione per la revisione del livello intermedio del PGT approvato anche su istanza dei Comuni, delle Province e dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), i cui strumenti sono adeguati al PGT.

2. La copianificazione si attua attraverso la conferenza di copianificazione, in esito alla quale la Regione provvede alla revisione del livello intermedio del PGT ai sensi della procedura di variante di cui all'articolo 23, al fine di valorizzare i contenuti del livello intermedio del PGT approvato.

3. La Provincia è soggetto attivo nel processo di copianificazione quale ente di area vasta. Qualora la valutazione preventiva di interventi e di trasformazione territoriale aventi rilevanza transfrontaliera incida sulle funzioni di cui all'articolo 14, la Provincia può indire, in accordo con la Regione, la conferenza di copianificazione.

4. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 3 e 21 della legge regionale 21/2019 possono svolgere attività di supporto in ordine alla definizione della copianificazione.

5. La copianificazione dei Comuni aventi più di 30.000 abitanti coinvolge obbligatoriamente i Comuni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.

6. La copianificazione è disciplinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 47.

Capo IV Pianificazione comunale

Art. 28 (Piano regolatore comunale)

1. Il PRC è adottato e approvato dal Comune, attua il PGT e ha efficacia conformativa della proprietà.

2. Il PRC:

a) riconosce e assume a livello operativo gli elementi strutturali e strategici del livello intermedio di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a) e b);

b) può contenere il DSC, così come definito dall'articolo 16, comma 4;

c) recepisce gli indicatori di monitoraggio della VAS del PGT;

d) individua gli ambiti naturali, agricoli, forestali, urbanizzati, non urbanizzati e la rete delle infrastrutture nel rispetto di quanto previsto alla lettera a);

e) individua le aree e gli immobili dismessi, degradati o sottoutilizzati, rilevandone la consistenza, lo stato di utilizzo e le condizioni urbanistiche e insediative ai fini del recupero, del riuso, della rifunzionalizzazione e della rigenerazione;

f) raggruppa le zone omogenee in cui è suddiviso il territorio comunale in ambiti fisico funzionali con relative destinazioni d'uso, indici e parametri edilizi secondo le tipologie e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in coerenza con quanto stabilito dal PGT;

g) stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi di rigenerazione, riqualificazione, di trasformazione e di conservazione;

h) definisce il progetto della città pubblica sulla base del fabbisogno e sui criteri di sostenibilità economica, sociale e ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41;

i) individua gli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificazione di settore e contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione dei Piani attuativi comunali (PAC) o di altri strumenti attuativi e ne stabilisce le regole e le modalità d'intervento;

j) definisce la metodologia e i criteri, nonché i limiti per l'individuazione degli eventuali ambiti di perequazione urbanistica e di compensazione urbanistica;

k) individua eventuali ambiti urbani di attuazione del PO;

l) contiene lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzia la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;

m) recepisce gli studi di microzonazione sismica e adegua le previsioni urbanistiche al PGRA;

n) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), contiene la documentazione per la conformazione al PPR;

o) nei contesti transfrontalieri prevede il coordinamento delle scelte insediative, delle infrastrutture verdi e blu e di quelle relative alla mobilità con quelle dei territori contermini oltre il confine di Stato, assicurando la coerenza e la continuità funzionale delle opere e degli interventi.

3. Il PRC può porre vincoli di inedificabilità relativamente:

a) alla protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;

b) alla protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;

c) alla salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.

4. Nelle zone sottoposte al vincolo di cui al comma 3 sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

5. Le previsioni del PRC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del PRC medesimo.

6. La decadenza dei vincoli di cui al comma 5 non opera qualora i vincoli abbiano validità permanente in quanto imposti da disposizioni di legge.

7. Nelle more della reiterazione dei vincoli di cui al comma 5 non sono ammesse varianti che assoggettano a vincolo preordinato all'esproprio aree destinate a servizi. Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici i cui effetti discendono da conferenza di servizi, accordo di programma, intesa oppure altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

8. Il PRC disciplina l'uso del territorio con:

a) elaborati cartografici costituiti da strati informativi digitali, tra i quali sono necessari:

1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;

2) la cartografia di piano;

b) strumenti normativi e descrittivi, tra i quali sono necessari:

1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;

- 2) la relazione con l'illustrazione del piano;
- 3) le NTA.

9. Il PRC ha durata indeterminata e non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS svolta in sede di PGT per il livello intermedio e non contiene elementi in contrasto con la componente strutturale e strategica di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a) e b).

Art. 29
(Formazione del PRC)

1. Il PRC definisce le scelte di assetto e sviluppo del territorio comunale in coerenza con la pianificazione di livello superiore e provvede al contestuale adeguamento dello strumento urbanistico al PGT secondo le procedure stabilite dal presente articolo.

2. Il Consiglio comunale impartisce le direttive generali e gli indirizzi strategici da seguire nella predisposizione dello strumento urbanistico di livello comunale e nella partecipazione del Comune ai tavoli di pianificazione sovracomunale.

3. Nel caso di Comuni i cui strumenti urbanistici sono conformati al PPR, ai fini della valutazione della coerenza del PRC ai contenuti del PGT e all'accordo di pianificazione del livello intermedio di cui all'articolo 26, la Regione attiva, su istanza del Comune o dei Comuni proponenti, il tavolo di pianificazione, al quale partecipano il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, i Comuni proponenti, nonché gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che correda la proposta. Al tavolo di pianificazione sono invitate le strutture regionali interessate per l'approfondimento della documentazione nelle materie di loro competenza. Il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale esprime il parere preliminare in ordine alla coerenza della proposta ai contenuti del PGT e all'accordo di pianificazione del livello intermedio di cui all'articolo 26, corredandolo con eventuali prescrizioni.

4. Nel caso di Comuni i cui strumenti urbanistici non sono conformati al PPR, non si applica il comma 3 e il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7 delle NTA del PPR prima dell'adozione del PRC per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle medesime NTA.

5. In esito alle procedure di cui ai commi 3 e 4, il progetto di PRC, adeguato alle eventuali prescrizioni, è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il PRC adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 5, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e sul sito web del Comune.

7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRC possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

8. Entro il medesimo termine la Giunta regionale, previo parere del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, esprime il proprio parere vincolante sul PRC adottato in ordine alla coerenza ai contenuti del PGT e all'accordo di pianificazione del livello intermedio di cui all'articolo 26.

9. Nel corso del periodo di cui al comma 7, il Comune raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti della competenza degli enti stessi.

10. Decorso il termine di cui al comma 7 ed espletate le procedure di cui al presente articolo, il Consiglio si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e al parere vincolante di cui al comma 8 e approva il PRC, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

11. La deliberazione del Consiglio comunale divenuta esecutiva e i relativi atti, di cui al comma 10, nonché i relativi strati informativi digitali di cui all'articolo 46, comma 6, sono inviati all'Amministrazione regionale. Entro i successivi trenta giorni, previo parere del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. Qualora non risultino accolte le prescrizioni di cui al comma 8, la Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, dispone l'introduzione nel PRC delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

13. Il PRC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'estratto della deliberazione della Giunta regionale di conferma di esecutività di cui ai commi 11 e 12.

14. La Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 11 limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che sono in conflitto con il PGT.

15. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, si applica la disciplina di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007.

16. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i contenuti minimi del PRC, la procedura, i soggetti e le tempistiche del tavolo di pianificazione.

Art. 30

(Supporto ai Comuni nella fase di adeguamento al PGT)

1. Al fine di garantire una pianificazione coordinata e omogenea del territorio e favorire l'aggregazione di più Comuni nel procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PGT, la Regione assicura l'accompagnamento amministrativo e il supporto tecnico, con particolare attenzione ai Comuni di minori dimensioni demografiche e a quelli montani, nella gestione del medesimo procedimento anche mediante l'assegnazione del sostegno economico di cui al comma 2.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'adeguamento dello strumento urbanistico al PGT fino al 100 per cento della spesa sostenuta e nella misura massima di 40.000 euro per ciascun ente locale. In caso di presentazione dell'istanza in forma associata, il contributo è concesso fino a un massimo di 50.000 euro per singolo ente.

3. Le domande sono presentate al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale entro il 31 gennaio di ogni anno e sono istruite secondo il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Alla concessione e contestuale erogazione provvede il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa del preventivo di spesa redatto sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), e di eventuale offerta inferiore del professionista.

5. Le istanze pendenti al 31 dicembre di ogni anno per mancanza di risorse finanziarie possono essere ammesse a finanziamento nell'esercizio successivo.

Art. 31
(Varianti al PRC)

1. Nel rispetto del PGT, il PRC può essere modificato con la procedura di cui al presente articolo.

2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità, alla VAS e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006 e dalla disciplina regionale di settore.

3. La variante al PRC contiene un'asseverazione di conformità alla componente strutturale e strategica, agli obiettivi e agli indirizzi del PGT sottoscritta dal professionista incaricato.

4. La variante al PRC è adottata e pubblicata sull'Albo pretorio per trenta giorni effettivi entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni, nonché depositata presso il Comune. Entro il termine di trenta giorni effettivi dalla comunicazione di deposito, a pena di decadenza, il Comune valuta e recepisce le osservazioni e le opposizioni eventualmente ricevute.

5. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, prima dell'approvazione della variante, si applica la disciplina di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007.

6. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 4 e approva la variante al PRC comprensiva del provvedimento conclusivo della procedura di VAS.

7. Il Comune trasmette la variante approvata alla Regione che pubblica l'avviso di approvazione della variante stessa nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. La variante al PRC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante di cui al comma 7 nel Bollettino ufficiale della Regione.

9. La trasmissione della variante al PRC approvata di cui al comma 7 è effettuata al fine di espletare le attività di monitoraggio in capo all'Osservatorio regionale di governo del territorio di cui all'articolo 45.

10. Nel caso in cui il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, nei trenta giorni successivi alla ricezione della variante approvata, accerti il mancato rispetto del PGT,

non dà corso alla pubblicazione e comunica al Comune l'attivazione di una procedura di verifica del PRC della durata massima di trenta giorni. Qualora la procedura dia esito negativo, il medesimo Servizio regionale ne dà comunicazione al Comune interessato prescrivendo le modifiche necessarie per eliminare il contrasto con il PGT.

11. La procedura di cui al comma 10 è applicata fino alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del PRC. Successivamente, il monitoraggio è effettuato dopo la data di entrata in vigore della variante a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante stessa nel Bollettino ufficiale della Regione su richiesta dal Comune.

12. I piani comunali di settore predisposti in applicazione di leggi statali o regionali o su iniziativa autonoma del Comune non configurano variante al PRC e costituiscono recepimento diretto della pianificazione sovraordinata.

13. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante al PRC.

Art. 32 (Salvaguardia)

1. Il Comune, a decorrere dalla data di adozione del PRC o delle sue varianti e fino alla loro entrata in vigore, sospende per un termine massimo di due anni ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni del PRC adottato o delle sue varianti.

2. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive, può prevedere che sia adottata la sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette. In tal caso, alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.

3. La salvaguardia non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.

Art. 33 (Usi temporanei)

1. Gli usi temporanei costituiscono strumenti di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati alla riattivazione e al riuso progressivo di immobili, aree e spazi inutilizzati, dismessi o sottoutilizzati, favorendo l'insediamento di funzioni e attività compatibili con gli obiettivi di rigenerazione e lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

2. Il Comune può consentire usi temporanei di immobili e aree, pubblici o privati, anche in deroga alle destinazioni funzionali previste dagli strumenti di governo del territorio, purché compatibili con gli obiettivi della pianificazione e con le caratteristiche del contesto territoriale, urbano e paesaggistico.

3. Gli usi temporanei non comportano il mutamento della destinazione d'uso né determinano l'acquisizione di diritti urbanistici. Gli eventuali interventi necessari alla loro attuazione

sono realizzati con modalità reversibili.

4. La pianificazione comunale disciplina le modalità di attuazione degli usi temporanei, individuandone i casi, le condizioni e gli ambiti di applicazione in coerenza con gli obiettivi degli strumenti di governo del territorio.

5. La Regione promuove gli usi temporanei quali strumenti di sperimentazione urbana, innovazione sociale, riuso del patrimonio edilizio esistente e attuazione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale.

Art. 34

(Piani attuativi comunali)

1. I PAC sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.

2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni effettivi entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.

3. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al PPR ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, della legge regionale 5/2007 e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere dell'organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza. L'obbligo di acquisizione del parere di adeguamento del competente organo ministeriale non opera nei casi di strumenti urbanistici attuativi e di loro varianti, qualora non aventi valore di variante al PRC e adottati successivamente all'entrata in vigore della conformazione dello strumento urbanistico al PPR.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico previste dal PAC, la deliberazione di approvazione dello stesso comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

5. Il Comune, su richiesta del proponente di un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.

7. Il PAC o altro strumento attuativo comunque denominato, può apportare modifiche al PRC purché si rispettino gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi del PGT.

8. Il PAC entra in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione; la pubblicazione è effettuata dal Comune.

9. I PAC sono esclusi dalla procedura di VAS qualora non comportino varianti al PRC già

sottoposto a VAS e qualora il PRC contenga valutazioni ambientali specifiche relative alle trasformazioni previste. In caso contrario, si applica la verifica di assoggettabilità a VAS o direttamente a VAS secondo facoltà dell'autorità competente di cui al decreto legislativo 152/2006.

10. Le procedure di adozione e approvazione del PAC si applicano agli strumenti attuativi diversamente denominati negli strumenti di pianificazione comunale.

11. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i requisiti e i contenuti minimi dei PAC.

Art. 35

(Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa pubblica)

1. Il provvedimento di approvazione del PAC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e impianti in esso previsti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

2. L'Autorità espropriante, in conseguenza dell'approvazione del piano, espropria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.

3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere all'individuazione di comparti edificatori.

4. Il Comune, ad approvazione avvenuta dei comparti edificatori di cui al comma 3, invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati assegnando loro un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione al piano, da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune.

5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto, che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.

6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, può procedere all'espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del Comune, con la possibilità di realizzare direttamente l'intervento previsto dal piano ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.

7. Le prescrizioni di piano, nelle parti in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano.

8. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7. La facoltà di procedere con variante o con nuovo piano, dopo il decorso del suddetto termine, comprende anche la possibilità di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano

attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito.

Art. 36

(Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata)

1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da attuarsi mediante PAC o altri strumenti urbanistici attuativi, secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale, e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di piano.

2. Contestualmente alla presentazione della proposta di piano di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al piano, che prevede:

a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal piano;

b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria richieste dal Comune, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria richieste dal Comune nei limiti di cui alla lettera c);

c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità e alle caratteristiche del piano;

d) il termine non superiore a dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;

e) l'assunzione, a opera del proponente il piano, dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.

3. Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:

a) di adozione del PAC a decorrere dal ricevimento della relativa proposta;

b) di deposito del PAC presso la sede del Comune a decorrere dalla sua adozione;

c) per presentare osservazioni e opposizioni a decorrere dal deposito del PAC;

d) di approvazione del PAC a decorrere dalla scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni.

4. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 3, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell'istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione, il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito, l'organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presentate ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall'approvazione, l'avviso di approvazione

del Piano viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune procedente.

5. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'impossibilità di terminare l'istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 4, deve indire una conferenza di servizi.

6. Il termine per l'adozione del PAC previsto dalla lettera a) del comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 9, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o non possa essere acquisita d'ufficio.

7. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.

8. Successivamente il Comune, assegnando un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni dello stesso stipulando la convenzione di cui al comma 2.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. In luogo dell'espropriazione, il Comune può procedere con variante di cui agli articoli 49 e 50 al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.

10. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondono a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.

11. Il PAC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004 o complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 34, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Art. 37

(Programma operativo)

1. Il PO è uno strumento con natura urbanistica, finanziaria e gestionale che si attua per interventi di rigenerazione urbana. Il PO deve essere accompagnato dalla richiesta di titolo abilitativo edilizio. Esso può comprendere anche più aree non contigue, ma connesse funzionalmente per le azioni di riqualificazione di un contesto urbanizzato caratterizzato dal degrado sia urbanistico sia edilizio attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione sostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche.

2. Il PO può comprendere acquisizioni volontarie, diradamenti, demolizioni e opere di ricucitura urbana e può essere promosso dal Comune anche in assenza di un soggetto attuatore privato.

3. In fase di predisposizione del PRC, i Comuni individuano gli ambiti urbani nei quali può trovare applicazione il PO definendo gli incrementi massimi volumetrici e gli indirizzi progettuali

relativi alla fase attuativa degli interventi. Tali indirizzi sono orientati prioritariamente al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, al contenimento del consumo di suolo, all'incremento della permeabilità delle superfici, al potenziamento delle dotazioni verdi e al miglioramento della qualità degli spazi pubblici e delle dotazioni della città pubblica.

4. L'adozione del PO avviene con deliberazione di Giunta comunale. La proposta di programma è pubblicata per trenta giorni effettivi sull'albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Ove il programma comporti variante al PRC vigente, è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e la deliberazione di approvazione definitiva, con deduzione alle osservazioni eventualmente pervenute, è di competenza del Consiglio comunale.

5. La Giunta comunale decide motivatamente sulle osservazioni e opposizioni di cui al comma 4 e approva il PO. L'approvazione del PO comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio dei beni indicati nel piano particellare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

6. Il PO entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione; la pubblicazione è effettuata dal Comune.

7. Il PO è escluso dalla procedura di VAS qualora non comporti varianti al PRC già sottoposto a VAS e qualora il PRC contenga valutazioni ambientali specifiche relative alle trasformazioni previste. In caso contrario, si applica la verifica di assoggettabilità a VAS o direttamente a VAS secondo facoltà dell'autorità competente di cui al decreto legislativo 152/2006.

8. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina i requisiti e i contenuti minimi del PO.

Art. 38

(Accelerazione di procedure)

1. L'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante allo strumento di governo del territorio comunale, fatto salvo il rispetto del PGT.

Capo V

Coordinamento tra strumenti di pianificazione

Art. 39

(Piani di settore statali)

1. I piani di settore statali sono gli atti di governo del territorio regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio. Il PGT è integrato nei contenuti con le indicazioni di cui ai piani di settore statali.

2. La Regione, attraverso il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale, verifica la coerenza tra il PGT e il piano di settore statale.

3. La Regione, accertata l'assenza di coerenza tra il piano di settore statale e il PGT, procede alla revisione del PGT coordinandone i contenuti con il piano sovraordinato. La verifica di coerenza di cui al comma 2 costituisce aggiornamento del PGT ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b).

Art. 40

(Piani di settore regionale)

1. Il PGT definisce gli indirizzi di pianificazione generale e settoriale anche ai fini del coordinamento di piani, programmi e progetti regionali di settore.
2. I piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali sono predisposti e approvati in coerenza con il PGT.
3. I piani di settore di cui al comma 2 possono costituire variante al PGT ai sensi dell'articolo 23 qualora formati nell'osservanza dell'atto di concertazione definito d'intesa tra l'autorità procedente e la Direzione centrale competente in materia di governo del territorio.

TITOLO III

SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Capo I

Perequazione e città pubblica

Art. 41

(Dotazioni urbanistiche e territoriali per la città pubblica)

1. La pianificazione urbanistica comunale assicura il reperimento di aree e attrezzature per la realizzazione delle dotazioni urbanistiche e territoriali di cui al presente articolo, ai fini del perseguimento di obiettivi di accessibilità universale e di fruibilità delle aree pubbliche, di riduzione dell'uso di suolo, di permeabilità dei suoli, di miglioramento della biodiversità e della funzionalità ecosistemica delle aree verdi, di supporto alla mobilità sostenibile, di qualità architettonica e funzionale, favorendo la multidisciplinarietà dei servizi e la riconoscibilità dello spazio pubblico nel paesaggio urbano, di sostenibilità urbanistica di cui all'articolo 8, insediativa, energetica, idrica, ambientale e di edilizia residenziale pubblica.
2. Le dotazioni urbanistiche e territoriali, così come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera l), si distinguono in:
 - a) dotazioni urbanistiche, tra cui si annoverano:
 - 1) aree e attrezzature per l'istruzione;
 - 2) attrezzature di interesse generale quali, a titolo esemplificativo, i servizi culturali, religiosi sociali, assistenziali, sanitari;
 - 3) spazi pubblici per il verde attrezzati a parco, per le attività ludiche e lo sport;
 - 4) attrezzature per la viabilità, il trasporto e parcheggio;
 - 5) le velostazioni e i parcheggi per la mobilità ciclistica ed elettrica condivisa;
 - 6) attrezzature sportive per lo svolgimento di attività sportiva in spazio chiuso, coperto o parzialmente coperto, nonché in impianti sportivi all'aperto;
 - 7) residenze collettive temporanee destinate a specifiche tipologie di fruitori quali, a titolo esemplificativo, le residenze per anziani, foresterie ospedaliere e studentati;

- 8) servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica e a prezzi calmierati;
 - 9) aree di valore ecologico-ambientale e aree naturaliformi destinate al mantenimento o all'implementazione della sicurezza idrogeologica oppure utilizzate per la riduzione dello stato di vulnerabilità del territorio al fine di contrastare gli effetti del cambiamento climatico;
 - b) dotazioni territoriali.
3. Per dotazioni territoriali si intendono attrezzature di rilevanza regionale e attrezzature di carattere sovracomunale.
4. Il Comune determina il dimensionamento complessivo delle dotazioni urbanistiche di cui al comma 2 verificando:
- a) analisi del fabbisogno di dotazioni ulteriori rispetto a quelle esistenti, eventualmente tenuto conto delle dinamiche insediative e delle dotazioni urbanistiche esistenti e previste all'interno dei Comuni confinanti;
 - b) obiettivi, strategie e indirizzi del PGT;
 - c) obiettivi di progetto della città pubblica.
5. Il Comune, ogni cinque anni, effettua la ricognizione delle aree destinate a dotazioni territoriali e urbanistiche o validamente destinate a esse dal PRC.
6. Le dotazioni territoriali e urbanistiche e le loro modalità di quantificazione sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 47, nel rispetto dei criteri di accessibilità, prossimità, adeguatezza rispetto ai fabbisogni, sostenibilità ambientale e qualità della città pubblica.

Art. 42

(Perequazione e compensazione territoriale del livello intermedio)

1. Nell'esercizio della funzione di governo del territorio sono previsti meccanismi di perequazione e compensazione territoriale al fine di attuare interventi di interesse sovracomunale volti a conseguire il coordinato assetto dei territori garantendo equilibrio tra i Comuni coinvolti.
2. La perequazione territoriale può costituire oggetto di accordo di pianificazione del livello intermedio, ai sensi dell'articolo 26, tra i Comuni costituenti l'ambito sovracomunale, tra i quali sono concordate forme di riequilibrio degli effetti ambientali, economici e territoriali delle trasformazioni programmate.
3. I Comuni coinvolti possono utilizzare la compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori o aree, contro equivalenti valori di natura urbanistica, ambientale o economica.
4. Nel caso in cui siano previsti interventi che comportino l'utilizzo di suolo naturale, al fine di garantire la compensazione territoriale, i Comuni costituenti l'ambito sovracomunale provvedono all'individuazione di una quantità di suolo da riservare o ripristinare a usi di valorizzazione e tutela ambientale nell'ottica del bilancio complessivo del consumo di suolo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto della qualità ecologica dei suoli interessati e privilegiando, nella localizzazione delle misure compensative, ambiti territorialmente e funzionalmente connessi alle trasformazioni previste.
5. Le forme e le modalità di attuazione della perequazione e della compensazione

territoriale sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 47.

Art. 43

(Perequazione e compensazione urbanistica del livello comunale)

1. In sede di pianificazione operativa e attuativa, il Comune può utilizzare la perequazione urbanistica relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica ai sensi della legge regionale 19/2009, con convenzione con i proprietari degli immobili interessati.

2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di cui al comma 1, da attuare in forma unitaria, è stabilita nel PAC e nei PO in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

3. I Comuni possono prevedere compensazioni urbanistiche attuate mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate, privilegiando prioritariamente gli ambiti di rigenerazione urbana per promuovere processi di incremento della qualità urbana, ambientale e delle dotazioni urbanistiche. Nelle acquisizioni volontarie di interesse pubblico le parti possono concordare la definitiva rinuncia alla capacità edificatoria.

4. I Comuni istituiscono il registro pubblico dei diritti volumetrici secondo le indicazioni da loro stessi definite. La volumetria e gli incrementi premiali oggetto dell'intervento di demolizione di cui al comma 5 sono riconosciuti nei diritti volumetrici della compensazione.

5. I manufatti la cui demolizione sia di interesse pubblico sono individuati nel PRC. I criteri minimi di individuazione degli edifici sono:

- a) volumi che creano degrado urbanistico o ambientale;
- b) edifici incongrui;
- c) costruzioni in aree improprie;
- d) manufatti la cui rimozione consenta il miglioramento documentato dell'accessibilità, della sicurezza, della viabilità, delle dotazioni o degli spazi pubblici, anche in assenza di degrado edilizio.

6. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 47 disciplina le forme e le modalità di attuazione della perequazione e compensazione urbanistica del livello comunale, nonché le modalità del registro pubblico di cui al comma 4.

Art. 44

(Accordo di programma con variante urbanistica)

1. L'accordo di programma che comporta variante urbanistica è disciplinato dall'articolo 19 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ai fini dell'esame e dell'approvazione dell'oggetto dell'accordo e delle varianti che lo stesso comporta, l'amministrazione competente predispone, assieme al progetto delle opere oggetto dell'accordo, anche elaborati relativi alle variazioni degli strumenti urbanistici che conseguono alla conclusione dell'accordo.

3. Il progetto delle opere individua i beni e i soggetti interessati dalla procedura

espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

4. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, la Regione pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione un avviso dell'avvenuto deposito del progetto dell'opera e degli elaborati di variante agli strumenti urbanistici per la durata di trenta giorni, entro i quali chiunque può prendere visione e formulare osservazioni o opposizioni.

5. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi, i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprimono la loro posizione tenendo conto delle osservazioni o opposizioni presentate.

6. L'approvazione dell'accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 19/2009 e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale anche settoriali, comunali e di livello intermedio. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo.

7. L'accordo di programma ha effetto di variante agli strumenti urbanistici qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'accordo di programma nel Bollettino ufficiale della Regione.

Capo II

Monitoraggio delle attività di governo del territorio

Art. 45

(Osservatorio regionale di governo del territorio)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale opera l'Osservatorio regionale di governo del territorio, di seguito Osservatorio, al fine di supportare l'attuazione della presente legge, svolgere le attività di monitoraggio sul PGT e sugli strumenti urbanistici comunali, sul consumo di suolo, sul miglioramento della resilienza territoriale e sull'attuazione delle dotazioni urbanistiche e territoriali.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi e sintesi di dati e informazioni territoriali mediante la raccolta e l'elaborazione degli stessi.

3. L'Osservatorio trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Commissione consiliare competente una Relazione tecnica che raccoglie i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente.

4. La Relazione tecnica di cui al comma 3 contiene, ove disponibili, dati disaggregati per Comune e per STL relativi almeno al consumo di suolo, ai processi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione, alle trasformazioni delle aree dismesse, alle dotazioni urbanistiche e territoriali, alla copertura vegetale e agli indicatori di resilienza territoriale e climatica.

5. Il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale è autorizzato ad attuare, in collaborazione con ANCI, un ciclo informativo a favore dei dipendenti degli enti locali, delle categorie professionali e degli amministratori degli enti locali.

6. Ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 57 delle NTA del PPR, l'Osservatorio di cui al comma 1 svolge anche le funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio (ORP).

7. L'ORP svolge attività di monitoraggio dell'efficacia del PPR, mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.

8. L'ORP collabora con i Comuni, gli enti parco, le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con il Ministero competente in materia di cultura ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese a sostegno dell'attività dell'Osservatorio mediante il ricorso a prestazioni di servizi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Art. 46

(Informatizzazione degli strumenti urbanistici)

1. Al fine di supportare la pianificazione di livello regionale, il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale istituisce la Banca Dati per la Pianificazione (BDP) allo scopo di conservare, organizzare e mettere a disposizione gli strati informativi che contengono l'informazione territoriale relativa agli strumenti urbanistici comunali.

2. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, formano i propri strumenti di governo del territorio e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate.

3. I Comuni formano i propri strumenti di pianificazione e le loro varianti acquisendo i dati contenuti nella BDP e ritrasmettendo alla Regione gli strati informativi degli strumenti urbanistici comunali partecipando alla costruzione e all'aggiornamento della BDP.

4. Per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti, il Comune chiede al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale un pacchetto di dati standardizzato da utilizzare a tal fine.

5. I dati e le informazioni relative ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti sono trasmessi all'Amministrazione regionale e caricati sulla piattaforma informatica dedicata di cui all'articolo 19, comma 5, lettera i).

6. L'efficacia degli strumenti urbanistici e delle loro varianti è subordinata alla trasmissione alla Regione degli strati informativi geografici costituenti i citati strumenti o varianti agli stessi. La Regione provvede all'aggiornamento della BDP. Copia del PRC o della variante approvata allo strumento urbanistico e della relativa deliberazione divenuta esecutiva, nonché dei relativi strati informativi digitali è inviata all'Amministrazione regionale ai fini dell'efficacia urbanistica.

7. La disciplina dell'informatizzazione degli strumenti urbanistici e delle metodologie informatiche di rappresentazione, ivi comprese le modalità tecniche e i modelli standardizzati da assumere nell'organizzazione della banca dati informatica, nonché gli aspetti tecnici, i formati, le procedure e i metodi per la gestione e la condivisione degli strati informativi che costituiscono gli strumenti urbanistici sono disciplinate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale.

8. I metodi per la consultazione, condivisione e interscambio degli strati informativi degli strumenti urbanistici sono oggetto di aggiornamento in funzione di nuovi strumenti per la diffusione dell'informazione territoriale o di mutate necessità tecniche di monitoraggio e interscambio

dell'informazione territoriale.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la digitalizzazione degli strumenti urbanistici e per l'avvio del sistema dell'urbanistica digitale mediante la stipula di accordi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

TITOLO IV POTESTÀ REGOLAMENTARE

Capo I Regolamento attuativo

Art. 47 (Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati:

a) le modalità di attuazione del bilancio di consumo di suolo, le opere pubbliche di cui all'articolo 5, comma 4, nonché le modalità con le quali gli strumenti di governo del territorio misurano il rispetto del principio della sostenibilità urbanistica;

b) i contenuti minimi dei PTI, le modifiche che non costituiscono variante al PTI, la procedura della conferenza di servizi, nonché le forme di coordinamento con la procedura di VAS;

c) la copianificazione del livello intermedio e gli accordi di pianificazione;

d) i contenuti minimi del PRC, la procedura, i soggetti e le tempistiche del tavolo di pianificazione;

e) i requisiti e contenuti minimi del PAC e del PO;

f) le dotazioni urbanistiche e territoriali e loro modalità di quantificazione, nonché dei progetti di territorio di cui all'articolo 4, comma 5;

g) le forme e modalità attuative degli istituti della perequazione e compensazione territoriale e urbanistica.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie

Art. 48 (Disposizioni transitorie)

1. La revisione del PGT approvato con decreto del Presidente della Regione 16 aprile

2013, n. 084/Pres. (L.R. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione Piano del governo del territorio (PGT)), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene mediante la procedura di variante di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 22/2009.

2. Con l'entrata in vigore della variante al PGT cessa l'efficacia del Piano Urbanistico regionale generale (PURG) approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 826 (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale).

3. Con l'entrata in vigore del PRC cessa l'efficacia del piano struttura comunale vigente o adottato e degli obiettivi e strategie di cui all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007.

4. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, per la quale sono deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita ai sensi della legge regionale 5/2007.

5. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della variante al PGT sono disciplinati dalla legge regionale 5/2007.

6. La procedura di formazione dei PTI e loro varianti, per i quali sono deliberati gli indirizzi dall'organo collegiale competente alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita ai sensi della legge regionale 5/2007. Il Consorzio, successivamente all'attivazione della procedura di cui al primo periodo, può decidere di approvare il PTI o sua variante ai sensi della disciplina di cui all'articolo 24 della presente legge.

7. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PGT, le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente sono soggette alla procedura di cui agli articoli 49 e 50.

8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 47, continua a trovare applicazione il regolamento di cui all'articolo 61, comma 3, della legge regionale 5/2007.

9. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 47, trovano applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici), e il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 2000, n. 242 (Modifica degli standard urbanistici regionali).

10. Il Comune si adegua al PGT a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 47. L'adeguamento è adempiuto con l'adozione del PRC di cui all'articolo 29 entro il termine di tre anni ovvero quattro anni nell'ipotesi in cui Comuni contermini vi provvedano in forma associata.

11. Il decorso infruttuoso del termine di cui al comma 10 sospende ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con il PGT.

12. Nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge risulti conformato al PPR, i contenuti di cui alla parte statutaria del PPR, come recepiti all'esito del procedimento di conformazione nello strumento comunale, sono confermati in sede di predisposizione del PRC.

13. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT, i soggetti di cui all'articolo 12 possono concludere gli accordi di pianificazione di cui all'articolo 26.

14. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT, il Comune può consentire gli usi temporanei di cui all'articolo 33.

15. Nelle more dell'emanazione del decreto del Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale di cui al comma 7 dell'articolo 46, copia dei piani approvati è trasmessa alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, su supporto digitale in formato GeoPackage o Shapefile metadati.

16. Nelle more del completamento del processo di costituzione delle Province quali enti di area vasta e dell'attivazione delle strutture tecniche competenti all'esercizio delle attività di competenza, le funzioni attribuite alle stesse dall'articolo 14 sono esercitate dalla Regione.

Art. 49

(Disposizioni transitorie per le varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti)

1. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT e fino all'approvazione del PRC di cui all'articolo 29, sono consentiti:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee esistenti all'1 maggio 2019, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E, F e di verde privato e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;

b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sottozone;

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica nei casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi della legge statale di settore;

e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;

j) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in sub ambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti, se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d);

k) il trasferimento nel livello operativo delle previsioni e degli elementi del livello strutturale, purché non in contrasto con gli obiettivi e le strategie del PGT, senza determinare nuove previsioni insediative o nuovo consumo di suolo e purché privi di rilevanza sovracomunale;

- l) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.
2. Prima dell'adozione della variante, il Comune:
 - a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;
 - b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero competente in materia di paesaggio al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR; a questo fine, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, della legge regionale 5/2007; se il progetto attiene a un piano già conformato si applicano le disposizioni per i piani conformati al PPR;
 - c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 16/2009 o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 16/2009.
3. Le varianti di cui al comma 1, lettera g), non sono soggette agli adempimenti di adeguamento al PPR di cui al comma 2, lettera b), qualora siano finalizzate unicamente alla reiterazione o apposizione di vincoli urbanistici espropriativi o procedurali e non comportino modifiche alle previsioni azionarie e normative dello strumento urbanistico. L'esclusione dal procedimento di adeguamento paesaggistico opera anche in riferimento alla fattispecie di approvazione di progetti di opere pubbliche conformi allo strumento urbanistico comunale vigente, unicamente qualora si renda necessaria la reiterazione del vincolo espropriativo esistente oppure l'apposizione di un nuovo vincolo espropriativo che non comporti modifiche alle previsioni azionarie e normative dello strumento urbanistico.
4. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 2, con propria deliberazione, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale e sul sito web del Comune.
5. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
6. Prima dell'approvazione della variante, il Comune:
 - a) raggiunge con le amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;
 - b) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza, qualora la variante incida sulle specifiche discipline.
7. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, il Consiglio

comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle intese con gli enti di cui al comma 6 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

8. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva, nonché degli strati informativi digitali sono inviati all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali e l'efficacia della variante stessa.

9. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa, da effettuarsi dopo la trasmissione della stessa, a cura del Comune.

10. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla VAS e alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006, dal decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

11. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessario per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.

12. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.

13. Il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione della variante di cui al presente articolo e fino all'entrata in vigore della stessa, sospende per un termine massimo di due anni ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi e di adozione e approvazione di piani attuativi che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato. La salvaguardia non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.

Art. 50

(Disposizioni transitorie per le varianti semplificate di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR)

1. Nelle more dell'entrata in vigore della variante al PGT e fino all'approvazione del PRC di cui all'articolo 29, le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo nel caso in cui si introducano fattispecie di cui all'articolo 49.

2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità, alla VAS e alla valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, nonché dalla disciplina regionale di settore.

3. Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'articolo 57 quater, comma 1, della legge regionale 5/2007, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'articolo 29, comma 2. La variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.

4. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della

rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa. Nei casi di cui all'articolo 49, comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.

5. Il Comune prima dell'adozione della variante:

a) attiva tavoli tecnici e convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR per l'acquisizione del relativo parere; in sede di conferenza di servizi paesaggistica, l'organo del Ministero competente in materia di paesaggio esprime il proprio parere sui beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004;

b) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 16/2009 o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 16/2009.

6. Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'articolo 49, comma 1, sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera a), con propria deliberazione, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale e sul sito web del Comune.

7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

8. Entro il periodo di deposito di cui al comma 7, il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale esprime il proprio parere vincolante sulla variante adottata in ordine al recepimento delle eventuali prescrizioni di cui al verbale della conferenza di Servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR.

9. Prima dell'approvazione della variante, il Comune raggiunge con le amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

10. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e approva la variante, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

11. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali.

12. Nelle more del provvedimento di cui al comma 11 è comunque dovuto dal Comune

l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al PPR, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azonamento di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.

13. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici comunali di cui al presente articolo, per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle NTA del PPR, il Comune provvede trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, all'organo del Ministero competente in materia di paesaggio, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.

14. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

15. Il Comitato tecnico paritetico per l'elaborazione congiunta del PPR svolge una verifica periodica sugli esiti dell'attuazione del procedimento di cui al presente articolo. Le modalità di esecuzione della verifica e la raccolta degli esiti della stessa sono definite in sede di Comitato tecnico paritetico.

16. Il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione della variante di cui al presente articolo e fino all'entrata in vigore della stessa, sospende per un termine massimo di due anni ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi e di adozione e approvazione di piani attuativi che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato. La salvaguardia non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.

Art. 51

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti rispetto alle finalità e agli obiettivi dalla stessa perseguiti. A tal fine, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della variante al PGT e, successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati conseguiti.

2. La relazione di cui al comma 1, anche sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 45, documenta in particolare:

a) lo stato di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PGT, con indicazione delle eventuali criticità riscontrate nel processo di adeguamento;

b) l'andamento del consumo, dell'impermeabilizzazione, della deimpermeabilizzazione e del recupero di suolo;

c) il numero e la distribuzione territoriale degli interventi di rigenerazione territoriale e urbana avviati e realizzati, con indicazione dei principali risultati conseguiti;

d) lo stato di attuazione delle misure finalizzate all'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e al rafforzamento della resilienza territoriale;

e) lo stato di attuazione della pianificazione di livello intermedio, delle attività di copianificazione e degli accordi di pianificazione;

f) l'utilizzo delle misure di supporto amministrativo, tecnico ed economico previste a favore dei Comuni;

g) le principali criticità applicative riscontrate dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.

3. I dati di cui al comma 2 sono riportati, ove disponibili, con evidenza della relativa distribuzione territoriale, anche per Comune e per STL, e sono posti a confronto con quelli relativi alle precedenti rilevazioni.

4. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 52

(Disposizioni di attuazione)

1. Al fine di assicurare l'effettiva attuazione della presente legge, il Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale attiva, in via sperimentale, un procedimento di conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PGT, esteso a più Comuni contermini appartenenti al medesimo STL.

2. Per l'attuazione della fase sperimentale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura al Servizio regionale competente in materia di pianificazione territoriale la necessaria dotazione di personale dotato di competenze professionali interdisciplinari.

Capo II

Disposizioni finanziarie, abrogazioni e conseguenti adeguamenti normativi ed entrata in vigore

Art. 53

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 14 si provvede a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno per l'importo complessivo di 3 milioni di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti), in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 9, si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

7. Per le finalità previste dall'articolo 52, comma 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 54 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 20 della legge regionale 7/2000.

2. Dalla data di entrata in vigore della variante al Piano di Governo del territorio (PGT) sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 4 e 5 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi);

b) la legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29, (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica);

c) la legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione);

d) l'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale

19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale);

e) l'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

f) i commi 44 e 45 dell'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007);

g) articoli da 1 a 36, commi da 1 a 4 dell'articolo 61 e gli articoli da 62 a 65 della legge regionale 5/2007;

h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

i) i commi da 17 a 22 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

j) la legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio));

k) l'articolo 35 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

l) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

m) la legge regionale 22/2009;

n) il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);

o) il comma 1 dell'articolo 66 e l'articolo 67 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

p) i commi da 1 a 4 e il comma 119 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014);

q) il comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

r) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica));

s) l'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività

economiche e affari economici e fiscali);

t) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);

u) il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016);

v) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016);

w) i commi da 1 a 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

x) gli articoli 49 e 50 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);

y) il comma 5 dell'articolo 6 e i commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);

z) i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

aa) l'articolo 2, i commi 1, 2, da 4 a 7 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);

bb) l'articolo 9 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare);

cc) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009);

dd) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

ee) gli articoli 101, 102, 104 e 105 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, coregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021));

ff) i commi 10 e 11 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);

gg) i commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge

collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

hh) i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 35 e l'articolo 36 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica);

ii) gli articoli 28, da 31 a 34, 51, 52 e 54 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio);

jj) l'articolo 93 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione);

kk) le lettere a) e d) del comma 102 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026);

ll) il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali);

mm) l'articolo 55 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali).

Art. 55

(Adeguamenti normativi conseguenti alle abrogazioni previste dall'articolo 54)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), le parole <<ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole <<legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>.

3. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole <<le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

2) al comma 6 le parole <<le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026>>;

b) al comma 9 dell'articolo 39 le parole <<di cui alla legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), le parole <<legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: << legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

5. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007 le parole <<ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

6. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento di attuazione della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio), di cui all'articolo 47 della medesima legge>>.

7. All'articolo 4 della legge regionale 16/2008 sono apportate queste modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole <<articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

b) al comma 3 bis le parole <<ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 11/2026>>.

8. Alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole <<sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulle previsioni dello strumento urbanistico comunale e sui piani di cui agli articoli 24 e 40 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

b) al comma 2 dell'articolo 8 le parole <<sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali disciplinati dall'articolo 14 della legge regionale 5/2007 qualora nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la partecipazione del pubblico e degli enti locali interessati>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulle previsioni dello strumento urbanistico comunale e sui Piani territoriali infraregionali (PTI) disciplinati dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale 11/2026>>.

9. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole <<di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

10. Alla legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole <<i pareri di cui agli articoli 63 bis e 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<i pareri di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

b) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 quater le parole <<ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 11/2026>>;

c) alla lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 57 le parole <<secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 11/2026>>;

d) al comma 4 dell'articolo 60 le parole <<di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026>>;

e) al comma 2 bis dell'articolo 61 le parole <<alla procedura di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla procedura di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026>>.

11. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole <<nell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

12. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), le parole <<di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 48, 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

13. All'articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

b) al comma 10 le parole <<di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026>>.

14. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 dell'articolo 10 le parole <<di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>;

b) al comma 7 dell'articolo 15 le parole: <<di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all' articolo 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio),>> sono soppresse.

15. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), le parole <<ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

16. Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole <<e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<e in coerenza con le finalità di cui alla della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

17. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), le parole <<l'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

18. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale), le parole <<dall'articolo 63 sexies, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

19. Al comma 4 dell'articolo 139 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<tramite variante di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>> sono sostituite dalle seguenti: <<tramite variante di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)>>.

Art. 56

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge, ad esclusione degli articoli 48, 49 e 50, si applica dalla data di entrata in vigore della variante al PGT.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

16 ottobre 2026

FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 settembre 2026, n. 10, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
- 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 2

- Il testo all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è il seguente:

Art. 32

(Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici)

1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 classificandole come segue:

a) zone montane;

b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché c) altre zone soggette a vincoli specifici.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti. Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato. Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta. Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera. Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dello Stato membro interessato. Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui:

- almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato, oppure - almeno il 60 % della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'allegato

III al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato. Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all'articolo 32, paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10 % di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma. In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999.

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:

- a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;
- b) la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è il seguente:

Art. 5

(Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale)

1. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il DPSS:

- a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale;
- b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;
- c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;
- d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.

1-bis. Il DPSS è adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale; è sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorità di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. Il documento di programmazione strategica di sistema non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore

portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Allo scopo di garantire omogeneità operativa e uniformità gestionale alle previsioni di cui ai PRP, nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere ammesse attività accessorie alle funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3.

1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'Autorità di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale. Le Autorità di sistema portuale indicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle regioni le aree portuali e retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonché le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocità e dell'alta capacità.

1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), può definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale è soggetto a specifica approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS.

2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del DPSS nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I PRP specificano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.

2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, il PRP, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:

a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale;

b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;

c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS.

2-ter. Il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.

3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto sono specificati dal PRP, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.

3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.

4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.

4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti compresi in un'Autorità di sistema portuale, la cui competenza ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono compresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale.

5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, è successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.

5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di sistema portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni piano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

6. All'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) è sostituito dal seguente:

"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste".

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'Autorità di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le Autorità di sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento.

11-bis. (ABROGATO)

11-ter. (ABROGATO)

11-quater. (ABROGATO)

11-quinquies. (ABROGATO)

11-sexies. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 è il seguente:

Art. 62

(Consorzi di sviluppo economico locale)

1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.

1 bis. Entro gli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, i consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato. Limitatamente ai Comuni ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le intese possono riguardare anche aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.

1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.

2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità.

2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:

a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;

b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;

c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.

2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:

- a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;
- b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;
- c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;
- d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.

2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

4. Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;

b) sono costituiti:

- 1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;
- 2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.

5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

b) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

c) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

d) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

e) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.

5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste che detiene la maggioranza del patrimonio consortile.

5 bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo

sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale cui aderiscono i Comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato industriale medesimo.

5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.

5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.

6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.

7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, enti pubblici economici, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi, salvo quanto previsto dal comma 5.1.

8. Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali, e di proprietà degli stessi, sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

9. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 può essere data attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 34, della legge regionale 27/2012.

9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a.

- Il testo degli articoli 3 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 è il seguente:

Art. 3

(Forme di gestione associata)

1. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia sono:

- a) le convenzioni;
- b) le Comunità;
- c) le Comunità di montagna per i Comuni appartenenti agli ambiti di cui all'articolo 17.

Art. 21

(Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli)

1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna,

Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.

2. Entro il 30 settembre 2020, l'Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della Comunità mediante adeguamento dello statuto del Consorzio alle disposizioni della presente legge. La mancata approvazione dello statuto da parte di un Comune entro il termine equivale al recesso dello stesso dal Consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili. Dalla data di approvazione dello statuto decorre la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.

3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale Collinare costituita ai sensi della legge regionale 26/2014 trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

4. L'Unione territoriale intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dall'1 gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa.

5. Alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 riferite alle Comunità di montagna.

Nota all'articolo 19

- Il testo degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è il seguente:

Art. 143

(Piano paesaggistico)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a

specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

Art. 145

(Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Nota all'articolo 22

- Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il seguente:

Art. 14
(Consultazione)

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
 - a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
 - b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
 - c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
 - d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
 - e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
 - f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15
(Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione)

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.

La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.

Note all'articolo 24

- Il testo degli articoli 14 bis e 14 quinquies della legge 241/1990 è il seguente:

Art. 14-bis
(*Conferenza semplificata*)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

d) la data della eventuale riunione in modalità telematica di cui al comma 6, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche

implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi trenta giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi trenta giorni 2.

Art. 14-quinquies

(Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

- Per il testo dell'articolo 145 del decreto legislativo 42/2004 vedere la nota all'articolo 19.

- Il testo dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia è il seguente:

Art. 14
(Conferenza di servizi)

1. Alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, partecipano i competenti organi del Ministero e la Regione. L'Ente proponente può invitare altresì le pubbliche amministrazioni che ritiene necessarie in relazione ai contenuti dello strumento urbanistico generale di conformazione al PPR. Al fine di accertare se la proposta dell'ente vada sottoposta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), a un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) o a una verifica di assoggettabilità a VAS, possono essere acquisiti nella conferenza di servizi i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.

2. Il parere del Ministero, espresso in conferenza di servizi o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito ai beni paesaggistici, in applicazione dell'articolo 145, comma 5, del Codice.

3. I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine di 90 giorni. La conferenza di servizi può convocare in audizione i portatori di interessi diffusi.

4. Qualora la conferenza di servizi non ritenga la proposta conforme al PPR, il verbale conclusivo dei lavori della conferenza evidenzia le diverse posizioni espresse in quella sede. In tal caso, l'Ente proponente presenta una nuova proposta di conformazione dello strumento urbanistico generale al PPR che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.

5. Entro il termine di 60 giorni dalla eventuale pronuncia favorevole, anche con prescrizioni, della Conferenza di Servizi, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico generale, secondo la normativa urbanistica vigente, adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

6. In caso di dissenso espresso dal competente organo del Ministero in sede di conferenza di servizi, lo strumento urbanistico eventualmente adottato e approvato non produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

7. In caso di mancata partecipazione dei competenti organi del Ministero alla conferenza di servizi, la Regione trasmette agli stessi gli esiti della conferenza, richiedendo la positiva verifica dell'avvenuta conformazione degli strumenti urbanistici, da esprimere entro il termine perentorio di 30 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, e in generale degli strumenti di cui all'articolo 57 quater, comma 4, della legge regionale 5/2007 è assicurata dall'acquisizione del parere del competente organo ministeriale, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e, nel caso di strumenti approvati successivamente alla conformazione, conferma gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

Nota all'articolo 27

- Per il testo degli articoli 3 e 21 della legge regionale 21/2019 vedere la nota all'articolo 12.

Note all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 è il seguente:

Art. 16

(Parere di compatibilità geologica)

1. La struttura regionale competente in materia di geologia esprime, in conformità alla normativa di settore, il parere di compatibilità geologica volto alla verifica della compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e valanghine del territorio:

a) dei nuovi strumenti urbanistici generali;

b) delle varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali.

2. I Comuni o altri soggetti competenti, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o delle varianti di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo l'istanza di rilascio del parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres. (Disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)), e alla struttura regionale competente in materia di geologia l'istanza di rilascio del parere di compatibilità geologica, corredata dello studio geologico sottoscritto per la parte di rispettiva competenza, da tecnici laureati abilitati, costituito dai seguenti elaborati:

a) una relazione geologica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;

b) una cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo e la destinazione d'uso del territorio interessato dalla variante.

3. Nello studio geologico di cui al comma 2 che forma parte integrante dello strumento urbanistico o della variante sono recepiti, in generale, gli atti di pianificazione che individuano pericolosità geologiche, geomorfologiche, idrauliche, sismiche e valanghiviche e, in particolare:

a) i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

b) il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);

c) la classificazione sismica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 e successive modifiche e integrazioni;

d) la microzonizzazione sismica ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;

e) le disposizioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);

f) le ulteriori normative di settore.

4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa fissando un termine per l'adempimento.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.

5 bis. Qualora lo studio di microzonazione sismica di cui all'articolo 16 bis individui una zona di attenzione per faglie attive potenzialmente capaci, il parere di compatibilità geologica con le condizioni sismiche del territorio può essere reso, limitatamente alle previsioni urbanistiche incluse in tale zona, anche dopo l'adozione della variante e prima della sua approvazione, a seguito delle verifiche sulla effettiva capacità della faglia.

6. Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono

recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante o, nei casi di cui al comma 5 bis, in sede di approvazione dei medesimi.

7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 è il seguente:

Art. 57 quater

(Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)

1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

- a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;
- c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;
- d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione:

- a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;
- b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;
- c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti generali.

2 bis. Sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 septies:

- a) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR;
- b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR), come modificato dalle nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

- a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;
- c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004. Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate.

4 bis. Le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione degli strumenti e dei piani di cui al comma 2.

5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedurali e applicative per:

a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;

b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;

d) la verifica di coerenza di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio con il PPR, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR.

7. Ai fini della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b) e al comma 2 bis, conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero competente in materia di cultura. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero competente in materia di cultura. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero competente in materia di cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

7 ter. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che non interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, garantita la coerenza con le finalità e gli obiettivi del PPR con le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, non è richiesta alcuna relazione di coerenza da inviare al competente organo del Ministero della cultura, a cui viene dato avviso dell'approvazione della variante.

7 quater. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, è richiesta la trasmissione di una relazione di coerenza prima dell'adozione che dimostri la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e le direttive relative ai beni paesaggistici interessati e assicuri il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici e delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti. Il competente organo del Ministero della cultura trasmette le proprie osservazioni, che assumono carattere vincolante, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale il Comune adotta lo strumento urbanistico.

8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

Note all'articolo 29

- Per il testo dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale vedere la nota all'articolo 24.

- Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è il seguente:

Art. 9

(Vincoli derivanti da piani urbanistici)

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla

adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.

- Il testo all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 è il seguente:

Art. 146
(Autorizzazione)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela

paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorso inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un

elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15. (ABROGATO)

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Per il testo dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 vedere la nota all'articolo 28.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 36 *(Procedura valutativa)*

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. (ABROGATO)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Note all'articolo 31

- Per il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 vedere la nota all'articolo 29.

- Per il testo dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 vedere la nota all'articolo 28.

- Il testo dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

Art. 58

(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali)

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. [241]

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Nota all'articolo 34

- Per il testo dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 vedere la nota all'articolo 28.

- Per il testo dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale vedere la nota all'articolo 24.

Nota all'articolo 35

- Il testo degli articoli 7 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 è il seguente:

Art. 7
(Competenze particolari dei Comuni)

1. Il Comune può espropriare:

- a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;
- b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
- c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;
- d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati.

Art. 12

(Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.

Note all'articolo 36

- Per il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 vedere la nota all'articolo 35.

Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 19

(Accordi di programma)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
- 4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 è il seguente:

Art. 11

(La partecipazione degli interessati)

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto.

Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 è il seguente:

Art. 10

(Opere pubbliche statali e regionali)

1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche:

a) delle Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, o delle opere di interesse statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici;

b) dell'Amministrazione regionale, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), l'accertamento di conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare di cui al comma 14, è eseguito dalle Amministrazioni statali competenti d'intesa con l'Amministrazione regionale, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso. L'assenso al perfezionamento dell'intesa, in ordine alla localizzazione nel territorio regionale delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), è espresso, in via ordinaria con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, e nell'ambito delle conferenze di servizi dal rappresentante unico

regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio.

3. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), l'accertamento di conformità è eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.

4. Per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva e interorganica, la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare.

5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso in cui sia indetta la conferenza di servizi l'accertamento della conformità urbanistica può essere eseguito in tale sede da parte dei soggetti competenti.

5 bis. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati:

a) documentazione tecnico-grafica prevista dai rispettivi livelli di progettazione, come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

b) studio di inserimento urbanistico contenente i seguenti elementi:

1) indicazione del titolo, nel caso diverso dal proprietario, a eseguire le opere;

2) indicazione dei vincoli e dei beni tutelati interferenti con l'opera;

3) dimostrazione della compatibilità delle opere previste rispetto alle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione vigenti e adottati e della coerenza con l'assetto del territorio, supportata da idonei estratti degli strumenti stessi.

6. I soggetti titolari delle opere di cui al comma 1 possono convocare una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per l'approvazione del progetto ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza di servizi può essere altresì convocata dai soggetti titolari delle opere qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito.

6 bis. Qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi, l'Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, nonché in quello delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici devono essere variati, di un avviso dell'indizione e convocazione della conferenza di servizi e alla pubblicazione integrale del progetto.

6 ter. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi i soggetti titolari delle opere provvedono a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso dell'avvenuto

deposito del progetto. Per le opere di cui al comma 1, lettera b), e per quelle di cui agli articoli 10 bis e 11, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito, chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate. L'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, dando riscontro del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle opere, specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni.

6 quater. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso agli interessati va inviato secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 65 ter della legge regionale 14/2002 e dal decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Qualora a esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'Amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso con le modalità e termini sopra richiamati.

7. La conferenza valuta i progetti relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, della legge 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Il progetto, nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere corredato di un elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e del piano modificato in conseguenza della variazione. Sulla documentazione di variante urbanistica in sede di conferenza di servizi sono acquisiti i pareri di cui agli articoli 63 bis e 63 sexies della legge regionale 5/2007.

8. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali, perfeziona a ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra lo Stato e la Regione ai fini della localizzazione dell'opera e, ove necessario, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici, nonché costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere previste. In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 11, del decreto legislativo 36/2023.

8 bis. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi produca effetto di variante agli strumenti urbanistici, un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e nel sito web delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici vengono variati. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi per le opere di cui al comma 1, lettera b), produce gli effetti indicati dal comma 8 dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

9. Gli interventi individuati nel regolamento di attuazione sono soggetti a comunicazione di conformità da trasmettere allo Stato, alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, a cura del soggetto titolare dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori; gli interventi soggetti a comunicazione devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi comunali vigenti. In caso di non conformità l'opera è

soggetta all'accertamento di conformità di cui al presente articolo.

10. La comunicazione di conformità è corredata della seguente documentazione:

- a) attestazione a firma di un progettista abilitato che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché la conformità ai regolamenti edilizi comunali vigenti, eventualmente supportata da idonei elaborati progettuali esplicativi;
- b) planimetria con localizzazione dell'intervento in scala adeguata;
- c) documentazione tecnico-grafica necessaria all'individuazione e alla rappresentazione delle opere.

10 bis. La comunicazione di conformità può essere presentata anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6; nel caso in cui la conferenza abbia effetto di variante agli strumenti urbanistici, l'attestazione di cui al comma 10, lettera a), fa riferimento allo strumento urbanistico modificato facente parte del progetto come indicato nel comma 7.

11. Nei casi in cui non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente presenta, entro i termini fissati nel provvedimento, un'istanza finalizzata alla proroga, sempre che il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.

12. L'accertamento di conformità, nonché la comunicazione di conformità, sostituiscono i titoli abilitativi edilizi per l'esecuzione delle opere previste e hanno efficacia fino all'atto di collaudo finale o al certificato di regolare esecuzione o sino al termine eventualmente fissato. L'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione di fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l'accertamento di conformità o ricevuto la comunicazione di conformità.

13. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformità urbanistica, previa comunicazione alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la documentazione tecnica descrittiva è inviata a lavori ultimati. Per tali opere urgenti non trovano applicazione i commi 2 e 3. In ogni caso la struttura regionale competente, sentita l'Amministrazione comunale interessata entro trenta giorni dalla richiesta, può autorizzare a titolo precario gli interventi, ancorché difforni dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e scaduto il termine di validità espressamente indicato si applicano le disposizioni dell'articolo 43.

14. Per le opere destinate alla difesa militare ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e successive modifiche, l'Assessore regionale competente può avvalersi dei rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar). Le procedure istruttorie e le consultazioni dei rappresentanti regionali del CoMiPar, relative alle opere di cui al presente comma, sono svolte dalla struttura regionale competente secondo criteri e modalità disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

15. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo della segnalazione certificata di agibilità.

16. Gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi della legge statale o regionale, non necessitano di accertamento di conformità, né di alcuna comunicazione, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 è il seguente:

Art. 133

(Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio)

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

- Il testo dell'articolo 57 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia è il seguente:

Art. 57

(Osservatorio del paesaggio)

1. L'Osservatorio del paesaggio di cui alla legge regionale 5/2007:
 - a) svolge studi e analisi e proposte per la definizione delle politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio, anche ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 133 del Codice;
 - b) svolge attività di acquisizione ed elaborazione dei dati sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio per la revisione ed aggiornamento del PPR, anche attraverso l'utilizzo di strumenti web-gis;
 - c) cura la tenuta e la pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 146, comma 13, del Codice;
 - d) cura lo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al Titolo IV, Capo II;
 - e) cura la tenuta del sito web dedicato al paesaggio che consente la partecipazione interattiva degli utenti attraverso la segnalazione diretta di valori e criticità nei sistemi informativi geografici.

Nota all'articolo 46

- il testo dell'articolo 15 della legge 241/1990 è il seguente:

Art. 15

(Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Note all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 1 bis della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 è il seguente:

Art. 1 bis

(Procedure per l'aggiornamento del Piano del governo del territorio)

1. L'aggiornamento del Piano del governo del territorio (PGT) avviene mediante la procedura di variante disciplinata dal presente articolo.

2. Ai sensi degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il Piano di governo del territorio coordina i propri contenuti a quelli del Piano paesaggistico regionale (PPR), ferma restando la facoltà di integrare il PGT con contenuti, non in contrasto con il PPR, necessari per lo sviluppo di ulteriori vocazioni e potenzialità in riferimento al patrimonio identitario della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

3. La variante al PGT è sottoposta a valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sulla base degli indirizzi generali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2627 (Decreto legislativo 152/2006. Indirizzi generali per i processi di vas concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva), ed è sottoposta agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, approva le linee guida per la formazione dello strumento di variante di cui al comma 1, relativamente ai criteri e ai principi informativi, agli obiettivi e alle finalità da perseguire, agli elementi costitutivi e ai contenuti minimi dello strumento medesimo.

5. Nella fase di elaborazione e di adozione della variante la Regione attiva strumenti di partecipazione, indirizzati ai diversi portatori di interesse, individuati con deliberazione della Giunta regionale.

6. La variante al PGT è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si devono esprimere entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dai pareri. Successivamente la variante è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

7. L'avviso di adozione della variante è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. La variante del

PGT adottata è resa consultabile sul sito istituzionale della Regione.

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di adozione di cui al comma 7, gli enti e gli organismi pubblici, le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi possono presentare alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale osservazioni scritte sulla variante al PGT adottata. Entro il medesimo termine i soggetti nei confronti dei quali le previsioni della variante adottata sono destinate a produrre effetti diretti possono presentare opposizioni.

9. Entro il termine di cui al comma 8 chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata e sul relativo Rapporto ambientale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006.

10. Sulle osservazioni e opposizioni di cui ai commi 8 e 9 si esprime la Giunta regionale.

11. La variante al PGT è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione della variante del PGT è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

12. La variante al PGT entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

- Il testo degli articoli 61 e 63 bis della legge regionale 5/2007 è il seguente:

Art. 61
(Potestà regolamentare)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:

- a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;
- b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;
- c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;
- d) responsabilità;
- e) sviluppo sostenibile;
- f) interesse regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:

- a) contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
- b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;

- c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;
- d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;
- e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio;
- f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.

3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.

4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:

- a) il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;
- b) gli oneri di urbanizzazione;
- c) gli standard urbanistici;
- d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;
- e) il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia;
- f) le residenze agricole;
- g) la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 39, comma 3.

5. Con regolamento regionale emanato in conformità ai principi di cui al comma 1 sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio e, in particolare, per disciplinare:

- a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli 58, 59 e 60 in conformità alla disciplina statale vigente e al Piano paesaggistico regionale e in applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;
- b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 56 e delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 59;
- c) le modalità attuative relative al procedimento di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali competenti in materia di pianificazione paesaggistica.

6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

Art. 63 bis

(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e all'articolo 63 sexies, è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.

2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:

- a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;
- b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;
- c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;
- d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.

3. Lo strumento urbanistico generale contiene:

- a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
- b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
- c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
- d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;
- e) lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzia la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;
- f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;
- g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;
- h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione

degli standard urbanistici regionali);

i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione;

i bis) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), e comma 2 bis, la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

i ter) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;

b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;

c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.

5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.

7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:

a) sono strumenti grafici:

1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;

2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;

3) le planimetrie di progetto;

b) sono strumenti normativi e descrittivi:

1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;

2) la relazione con l'illustrazione del progetto e dei contenuti delle modifiche che esorbitano condizioni o limiti di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63 sexies;

3) le norme tecniche di attuazione.

8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.

8 bis. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i bis), per la conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante per l'acquisizione del relativo parere. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune

adotta lo strumento urbanistico generale adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

8 ter. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i ter), per l'adeguamento al PPR lo strumento urbanistico è trasmesso a cura del Comune, prima dell'adozione, al competente organo periferico del Ministero della cultura per l'acquisizione del parere previsto all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. Il Comune adotta lo strumento urbanistico adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura.

9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il competente organo periferico del Ministero della cultura qualora siano interessati beni tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e acquisiti i pareri nei casi previsti dai commi 8 bis e 8 ter in relazione alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio secondo le eventuali prescrizioni rese ai sensi dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR;

c) dalla necessità di tutela e valorizzazione dei complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, secondo le prescrizioni del competente organo periferico del Ministero della cultura.

13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.

14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano già raggiunte;

b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;

c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di

esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.

16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'Amministrazione regionale. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.

18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, entro i successivi trenta giorni con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Regione è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.

19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante di livello comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni di cui all'articolo 63 sexies in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.

21. (ABROGATO)

22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies.

Note all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 è il seguente:

Art. 12*(Verifica dell'interesse culturale)*

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.

I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale

competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.

10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- Per il testo dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale vedere la nota all'articolo 24.

- Per il testo dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 vedere la nota all'articolo 28.

- Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 16/2009 vedere la nota all'articolo 28.

- Per il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 vedere la nota all'articolo 29.

Note all'articolo 50

- Per il testo dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 vedere la nota all'articolo 28.

- Per il testo dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale vedere la nota all'articolo 24.

- Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 16/2009 vedere la nota all'articolo 28.

- Per il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 vedere la nota all'articolo 29.

- Per il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 vedere la nota all'articolo 29.

Note all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 3 bis della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 bis

(Pianificazione dell'interporto di Cervignano)

1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, **ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

(Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.

2. L'accertamento della compatibilità del PAC adottato con il Piano territoriale regionale, con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché con il Piano regolatore generale comunale, vigenti e adottati, è effettuato di concerto dal Comune e dalla Regione entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta adozione del PAC ed è oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma ai sensi della disciplina regionale vigente. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale contrasto indicando le opportune modifiche del PAC o del piano regolatore generale comunale, nell'ambito dell'intesa o dell'accordo di programma.

3. Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Edifici e strutture destinati all'agriturismo)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.

2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agriturbistica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.

3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.

4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione la **legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)**, e i suoi regolamenti di attuazione.

5. La destinazione agriturbistica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

5 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 quater, al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agriturbistico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.

5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.

5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agriturbistica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili rimovibili che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta

regionale sentito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

5 quinquies. Per le strutture ricettive di cui al comma 5 quater:

- a) non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);
- b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;
- c) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso aziendale, qualora l'azienda agrituristica ne disponga di idonei accessibili dall'esterno.

- Il testo degli articoli 6 e 39 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Parchi comunali e intercomunali)

1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue **le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**. Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:

- a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;
- b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);
- c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;
- d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;
- e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;
- f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;
- g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;
- h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.

4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del

progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenute devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.

5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.

6. Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con **le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026**, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

8. Qualora l'istituzione dei parchi interessi beni paesaggistici le varianti sono adeguate al Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007.

9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Art. 39 (Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.

2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.

2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.

6. L'Organo gestore, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.

7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

8. (ABROGATO)

9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni **di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)**.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della **legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**.

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 60

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilità:

a) pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale **ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**;

b) programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi coordinate con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

c) gestione del catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B) del decreto legislativo 111/2004 ;

d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade regionali;

d bis) (ABROGATA)

e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992 ;

f) formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale);

g) coordinamento e vigilanza delle funzioni delegate a Comuni.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare il catasto delle strade comunali e a integrare il Sistema Informativo Stradale con i dati relativi, mettendoli a disposizione dei Comuni stessi mediante

accesso alla piattaforma di gestione e consultazione e stabilendo, attraverso apposite convenzioni, le modalità e i tempi di aggiornamento.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) autorità competente: la Giunta comunale;
- d) (ABROGATA)

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

- a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all'**articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**;
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, **ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 11/2026** e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)

1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. Le misure di conservazione specifiche sono elaborate sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:

a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);

b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;

c) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

2 bis. Le misure di conservazione specifiche si articolano in misure regolamentari, amministrative, contrattuali e hanno le seguenti finalità:

a) garantire le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario in rapporto alle pressioni e alle minacce che insistono sul sito Natura 2000;

b) individuare gli obiettivi di conservazione per specie e habitat di interesse comunitario.

3. Le misure di conservazione specifiche approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione specifiche prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione.

4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.

5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2.

6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel **regolamento di attuazione della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio) di cui all'articolo 47 della medesima legge**. Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:

a) recepire, ed eventualmente aggiornare, le misure di conservazione specifiche approvate ai sensi del comma 2 bis;

b) individuare eventuali ulteriori misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

c) individuare eventuali ulteriori misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di

divulgazione a fini didattici e formativi;

d) garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione nella pianificazione territoriale;

e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione in esso contenute.

9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b), mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8 e negli altri casi di cui al comma 11 bis.

11 bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habitat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

12. (ABROGATO)

- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)

1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi **sulle previsioni dello strumento urbanistico comunale e sui piani di cui agli articoli 24 e 40 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio).**

2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.

3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L'approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell'approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere è approvato a seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi, resa con le modalità di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori.
8. La pubblicazione del progetto dell'atto di pianificazione di cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e integrata dall'affissione all'Albo del Comune interessato e dalla pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli adempimenti di pubblicità previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
10. Nelle more dell'efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema infrastrutturale dei trasporti contenute nel Piano urbanistico regionale generale (PURG) e nelle sue varianti, nonché all'intesa Stato-Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

Art. 8

(Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione)

1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore. Tale deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori regionali di settore, dichiarati di interesse strategico ai sensi dell'articolo 6, comma 3, prevalgono **sulle previsioni dello strumento urbanistico comunale e sui Piani territoriali infraregionali (PTI) disciplinati dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale 11/2026.**
3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalità di cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme procedurali di

formazione del piano o programma qualora queste non prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.

4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi del piano o del programma nello strumento urbanistico generale comunale.

5. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del piano o programma determinano gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 8 e 9.

6. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dall'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 bis

(Disposizioni in materia di microzonazione sismica)

1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007, sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).

2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:

- a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d'uso urbanistica;
- b) realizzazione di infrastrutture;
- c) interventi di protezione civile.

3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.

5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il

Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti di livello comunale **di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**.

- Il testo degli articoli 10, 39 quater, 57, 60 e 61, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Opere pubbliche statali e regionali)

1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche:

- a) delle Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, o delle opere di interesse statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici;
- b) dell'Amministrazione regionale, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), l'accertamento di conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare di cui al comma 14, è eseguito dalle Amministrazioni statali competenti d'intesa con l'Amministrazione regionale, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso. L'assenso al perfezionamento dell'intesa, in ordine alla localizzazione nel territorio regionale delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), è espresso, in via ordinaria con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, e nell'ambito delle conferenze di servizi dal rappresentante unico regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio.

3. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), l'accertamento di conformità è eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.

4. Per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva e interorganica, la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare.

5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso in cui sia indetta la conferenza di servizi l'accertamento della conformità urbanistica può essere eseguito in tale sede da parte dei soggetti competenti.

5 bis. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati:

- a) documentazione tecnico-grafica prevista dai rispettivi livelli di progettazione, come definiti dalla

vigente normativa in materia di lavori pubblici;

b) studio di inserimento urbanistico contenente i seguenti elementi:

1) indicazione del titolo, nel caso diverso dal proprietario, a eseguire le opere;

2) indicazione dei vincoli e dei beni tutelati interferenti con l'opera;

3) dimostrazione della compatibilità delle opere previste rispetto alle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione vigenti e adottati e della coerenza con l'assetto del territorio, supportata da idonei estratti degli strumenti stessi.

6. I soggetti titolari delle opere di cui al comma 1 possono convocare una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per l'approvazione del progetto ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza di servizi può essere altresì convocata dai soggetti titolari delle opere qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito.

6 bis. Qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi, l'Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, nonché in quello delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici devono essere variati, di un avviso dell'indizione e convocazione della conferenza di servizi e alla pubblicazione integrale del progetto.

6 ter. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi i soggetti titolari delle opere provvedono a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso dell'avvenuto deposito del progetto. Per le opere di cui al comma 1, lettera b), e per quelle di cui agli articoli 10 bis e 11, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito, chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate. L'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, dando riscontro del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle opere, specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni.

6 quater. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso agli interessati va inviato secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 65 ter della legge regionale 14/2002 e dal decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Qualora a esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'Amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso con le modalità e termini sopra richiamati.

7. La conferenza valuta i progetti relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di

cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, della legge 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Il progetto, nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere corredato di un elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e del piano modificato in conseguenza della variazione. Sulla documentazione di variante urbanistica in sede di conferenza di servizi sono acquisiti **i pareri di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**.

8. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali, perfeziona a ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra lo Stato e la Regione ai fini della localizzazione dell'opera e, ove necessario, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici, nonché costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere previste. In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 11, del decreto legislativo 36/2023.

8 bis. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi produca effetto di variante agli strumenti urbanistici, un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e nel sito web delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici vengono variati. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi per le opere di cui al comma 1, lettera b), produce gli effetti indicati dal comma 8 dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

9. Gli interventi individuati nel regolamento di attuazione sono soggetti a comunicazione di conformità da trasmettere allo Stato, alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, a cura del soggetto titolare dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori; gli interventi soggetti a comunicazione devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi comunali vigenti. In caso di non conformità l'opera è soggetta all'accertamento di conformità di cui al presente articolo.

10. La comunicazione di conformità è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione a firma di un progettista abilitato che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché la conformità ai regolamenti edilizi comunali vigenti, eventualmente supportata da idonei elaborati progettuali esplicativi;

b) planimetria con localizzazione dell'intervento in scala adeguata;

c) documentazione tecnico-grafica necessaria all'individuazione e alla rappresentazione delle opere.

10 bis. La comunicazione di conformità può essere presentata anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6; nel caso in cui la conferenza abbia effetto di variante agli strumenti urbanistici, l'attestazione di cui al comma 10, lettera a), fa riferimento allo strumento urbanistico modificato facente parte del progetto come indicato nel comma 7.

11. Nei casi in cui non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente presenta, entro i termini fissati nel provvedimento, un'istanza finalizzata alla proroga, sempre che il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.

12. L'accertamento di conformità, nonché la comunicazione di conformità, sostituiscono i titoli abilitativi

edilizi per l'esecuzione delle opere previste e hanno efficacia fino all'atto di collaudo finale o al certificato di regolare esecuzione o sino al termine eventualmente fissato. L'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione di fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l'accertamento di conformità o ricevuto la comunicazione di conformità.

13. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformità urbanistica, previa comunicazione alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la documentazione tecnica descrittiva è inviata a lavori ultimati. Per tali opere urgenti non trovano applicazione i commi 2 e 3. In ogni caso la struttura regionale competente, sentita l'Amministrazione comunale interessata entro trenta giorni dalla richiesta, può autorizzare a titolo precario gli interventi, ancorché difforni dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e scaduto il termine di validità espressamente indicato si applicano le disposizioni dell'articolo 43.

14. Per le opere destinate alla difesa militare ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e successive modifiche, l'Assessore regionale competente può avvalersi dei rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar). Le procedure istruttorie e le consultazioni dei rappresentanti regionali del CoMiPar, relative alle opere di cui al presente comma, sono svolte dalla struttura regionale competente secondo criteri e modalità disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

15. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo della segnalazione certificata di agibilità.

16. Gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi della legge statale o regionale, non necessitano di accertamento di conformità, né di alcuna comunicazione, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

Art. 39 quater

(Disposizioni comuni per gli interventi previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter)

1. In ogni caso gli interventi di cui agli articoli 39 bis e 39 ter non possono trovare applicazione:

a) in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile, nonché alle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco o di allineamento di edifici contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, **ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale**

11/2026, nel caso la variante preveda l'individuazione o la modifica di zone A e B₀, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali.

2. Gli interventi sono eseguibili previo rilascio del permesso di costruire secondo le disposizioni della presente legge e soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 29. In ogni caso gli standard urbanistici derivanti dagli ampliamenti previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter, se non reperibili o inadatti all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi della presente legge.

3. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali, trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.

4. Nelle zone omogenee A e B₀, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui agli articoli 39 bis e 39 ter trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui il Consiglio comunale con deliberazione abbia indicato le zone, i singoli edifici o le aree equiparati, in cui operano le deroghe o alcune di esse. Nelle zone omogenee diverse dalle A e B₀ come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, il Consiglio comunale con deliberazione può individuare le zone omogenee in cui non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis o alcune di esse.

4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale non trova applicazione il comma 4, ultimo periodo. In tali casi il Consiglio comunale, con deliberazione, può individuare specifici parametri di deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, prescrivendo altresì una specifica dotazione di aree o servizi di relazione pertinenti all'intervento edile in deroga ovvero prescrizioni igienico-sanitarie, di allineamento o di carattere tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità.

5. In caso di applicazione delle misure di deroga previste dall'articolo 39 bis gli interventi che comportino ampliamento di volume utile eseguiti su singole unità immobiliari, non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 57

(Norme comuni)

1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione:

a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;

b bis) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle

sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, **secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 11/2026**, ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) se la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sono presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39, fatte salve le eventuali varianti in corso d'opera presentate entro il periodo di efficacia del titolo rilasciato ai sensi delle disposizioni straordinarie del presente capo.

Art. 60

(Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa)

1. Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca:

a) i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50 per cento;

b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;

c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori.

2. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in tutti i casi di decadenza dello strumento, alle seguenti condizioni:

a) l'area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70 per cento della superficie complessiva;

b) il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato;

c) non sussistano ulteriori esigenze di opere di urbanizzazione indotte dall'intervento richiesto.

2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per interventi di ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a).

3. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale i Comuni possono disporre la non concorrenza degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, di cui alla legge regionale 6/2003, per la determinazione del numero di posti auto da destinare a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 122/1989.

4. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale con destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell'ambito previsto nello strumento urbanistico generale comunale costituisce variante di livello comunale **di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026**, a condizione che la

destinazione d'uso rimanga invariata e vengano rispettati gli standard urbanistici.

Art. 61

(Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore)

1. Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 5, trovano applicazione all'atto dell'approvazione della variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 29, successiva all'entrata in vigore della presente legge. In caso di assenza di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali o delle deliberazioni di cui all'articolo 29, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 5, prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e), fatte salve le varianti generali adottate all'entrata in vigore della legge medesima.

2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata **alla procedura di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026**, e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità. In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio.

2 ter. In deroga all'obbligo previsto dall'articolo 29, comma 7, i Comuni hanno la facoltà di disporre la sospensione dell'aggiornamento quinquennale degli oneri per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio).

3. Gli interventi edilizi, le cui istanze o altra documentazione di legge siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente. Al fine di poter usufruire delle facoltà e delle procedure previste dalla presente legge, è fatta salva la facoltà dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 di presentare:

a) nel caso di interventi non ancora iniziati: richieste di ritiro delle istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla completa documentazione richiesta dalla presente legge per l'intervento richiesto;

b) nel caso di interventi già iniziati: richieste di proroga dei termini o varianti secondo quanto previsto dalla presente legge;

c) nel caso di interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e assoggettati a denuncia di inizio attività in base alla normativa previgente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria: istanze di sanatoria ai sensi dell'articolo 50, purché gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati alla data di presentazione dell'istanza; le istanze di cui alla presente lettera devono essere presentate a pena di decadenza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d) nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, le istanze e la relativa modulistica sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

3 bis. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.

3 ter. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà, nel caso di interventi non ancora iniziati, di ritirare le istanze depositate in forza della disciplina previgente al fine di presentare una nuova istanza assoggettata alle condizioni vigenti al momento del nuovo deposito.

3 quater. Le domande per il rilascio del permesso di costruire e le SCIA alternative al permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà di presentare istanze di applicazione delle nuove disposizioni in caso di titoli non ancora rilasciati ovvero varianti ai progetti assentiti diretti all'applicazione della nuova disciplina di cui agli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quinquies.

3 quinquies. Gli interventi da attuare in forza di convenzioni urbanistiche già deliberate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), rimangono assoggettati alla legislazione edilizia vigente al momento di detta deliberazione, ferma restando la facoltà per gli interessati di optare per l'applicazione della disciplina sopravvenuta in relazione alle opere non ancora realizzate.

3 sexies. I termini quinquennali di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 23, comma 2, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), e di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b), come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 6/2019, trovano generale e automatica applicazione nei confronti dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore delle leggi regionali 9/2019 e 6/2019 e dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data dell'11 luglio 2016, senza necessità di alcuna comunicazione o richiesta di proroga.

3 septies. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, trova generale e automatica applicazione la proroga di un anno disposta dall'articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nei confronti degli atti abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 21/2022. I riferimenti alle discipline statali ivi disposti vanno intesi riferiti alle corrispondenti discipline regionali vigenti e a quanto in esse previsto. La proroga opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica, e trova applicazione anche per gli ulteriori regimi edificatori normati a livello regionale e non inclusi nella disposizione statale.

3 octies. In relazione alle domande per il rilascio del permesso di costruire o ad altri atti abilitativi depositati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

(Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il Comune applica automaticamente le condizioni di favore disposte dall'articolo 5, comma 3, lettera a), della medesima legge regionale, senza necessità per l'interessato di formalizzare apposita richiesta o comunicazione.

4. I pareri della competente struttura regionale resi unicamente sugli aspetti paesaggistici degli strumenti urbanistici comunali, soggetti alla previgente disciplina urbanistica, ancorché avviati, e che comprendono beni e località vincolati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono sostituiti da una relazione allegata agli strumenti stessi contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), e l'obbligo di adeguamento previsto dall'articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale 15/2007, non trovano applicazione per gli impianti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comunale dell'illuminazione previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 15/2007.

7 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, lettera a), e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio.

7 ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c), sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2 per cento, 5 per cento, 10 per cento.

7 quater. Al fine di garantire certezza e omogeneità dei procedimenti disciplinati dalla presente legge l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di un sistema informativo che uniformi le procedure di acquisizione e gestione telematiche dei documenti e degli atti al fine dell'espletamento delle pratiche edilizie da parte degli Enti locali. L'attivazione del sistema informativo viene promossa di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Territori comunali interessati)

1. Ogni Comune attuatore, con proprio regolamento o altro idoneo strumento normativo previsto dall'ordinamento, oppure, ove necessario, avvalendosi dello strumento della variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate **negli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**, provvede a individuare nel proprio

territorio comunale le seguenti aree:

a ante) "area prioritaria": relativa ai terreni abbandonati ubicati entro 50 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC;

a) "area primaria": relativa ai terreni interessati da presenza diffusa di vegetazione arborea - arbustiva;

b) "area secondaria": relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo.

2. L'incentivo corrisposto ai soggetti operatori varia in base all'appartenenza del terreno oggetto di intervento a ciascuna delle aree previste al comma precedente.

3. La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenti a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi realizzati nell'ambito delle "aree prioritarie" individuate dai Comuni ai sensi del comma 1, lettera a ante);

b) interventi realizzati all'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 300 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC in terreni la cui pendenza sia tale da garantire, ai fini della successiva gestione, l'operatività di mezzi meccanici. I parametri di pendenza applicabili sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11;

c) altri terreni diversi da quelli definiti nelle lettere a) e b).

- Il testo dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 166

(Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione:

a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati **di cui agli articoli 48, 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**, ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del

provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune.

a bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.

b) sono ammesse varianti allo strumento urbanistico di due o più Comuni adottate congiuntamente per la realizzazione di progetti comuni la cui attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi che considerino l'intera superficie territoriale interessata dal progetto; in tale caso ciascuno strumento urbanistico generale disciplina, in modo coordinato con quello degli altri Comuni partecipanti, l'uso del territorio mediante strumenti grafici, normativi e descrittivi che determinano i contenuti del progetto; sono ammesse varianti urbanistiche al progetto comune solo qualora vi concorrano tutti i Comuni partecipanti.

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 65

(Piani territoriali infraregionali)

1. Ai consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, **di cui all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**, o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).

3. I PTI sono adottati e approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5). I PTI si armonizzano con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla legge regionale 26/2014 secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.

3 bis. Le modifiche di perimetrazione delle zone D1 esistenti individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente, conseguenti a stralcio o incorporazione di superfici di proprietà dei Consorzi o dei Comuni ricompresi nell'ambito interessato, non sono soggette alla procedura di variante di cui al comma 6, limitatamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico. In tali casi il nuovo perimetro è approvato con decreto del Presidente della Regione su richiesta degli Enti interessati, formulata previa intesa tra gli stessi. L'avviso per estratto del decreto di modifica del perimetro del PTI è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.
5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.
7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.
10. Per le finalità di cui al presente articolo i consorzi sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del PTI indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante di livello comunale **di cui all'articolo 49 della legge regionale 11/2026.**

- Il testo degli articoli 10 e 15 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Piano regionale di tutela delle acque)

1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.

7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.

9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.

10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.

13. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, secondo la procedura per le varianti di livello comunale **di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**.

14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.

14 bis. Il Piano regionale di tutela delle acque è strumento dinamico che opera sulla base delle risultanze della verifica della sua attuazione e mediante una continua azione di monitoraggio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione a modifiche per effettive necessità emergenti o, qualora si rendano disponibili

nuovi elementi conoscitivi, per il variare dello stato ecologico, chimico e quantitativo dei corpi idrici, purché le modifiche apportate al Piano non incidano sugli obiettivi di tutela delle risorse idriche definiti dal Piano medesimo e siano conformi alle disposizioni della disciplina unionale e statale.

Art. 15
(Funzioni dei Comuni)

1. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Comuni svolgono le seguenti funzioni:
 - a) l'individuazione dei corsi d'acqua, mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale;
 - c) l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo;
 - d) la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 1;
 - e) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle difese di sponda e degli argini;
 - f) l'esecuzione dei lavori d'urgenza e dei servizi di polizia idraulica;
 - g) il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi, ai sensi dell'articolo 40, comma 1;
 - h) l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 22;
 - i) la riscossione ai sensi dell'articolo 30, comma 6, dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei, nonché la trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, della relativa relazione.
2. Sui corsi d'acqua di tutte le classi i Comuni svolgono le seguenti funzioni:
 - a) l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e d), relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale;
 - b) l'adozione di misure per la sicurezza delle persone e del transito, limitatamente alla viabilità e agli spazi pubblici di competenza comunale, in prossimità dei corsi d'acqua;
 - c) gli adempimenti concernenti il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29;
 - d) gli adempimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi, di cui all'articolo 40, commi 2 e 5.
3. I Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonché gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti.
4. I Comuni realizzano gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi definiti di rilevanza comunale ai sensi dell'articolo 34 e concorrono al popolamento del Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa trasmettendo, su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di geologia, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere di difesa che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su

supporto informatico alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, ai sensi dell'articolo 57, nell'ambito delle funzioni ai medesimi attribuite.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, **[di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio),]** nonché i piani comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia di cui all'articolo 4.

8. Le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale non possono contenere prescrizioni progettuali o tipologiche inerenti agli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, e agli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1, nonché alle opere idraulico-forestali di cui all'articolo 32, comma 2, che riguardino i corsi d'acqua delle classi 1, 2, 3 e 4, e alle opere di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo.

10. I Comuni rivieraschi possono avviare un processo di consultazione con gli altri Comuni i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico, volto a costituire i presupposti per l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici e privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

11. Al fine di rendere la realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, coerente con la gestione complessiva della rete idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i progetti degli interventi alla valutazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

12. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, i Comuni possono avvalersi della Regione e dei Consorzi di bonifica mediante la stipula di convenzioni. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi relativi alle opere di difesa da frane i Comuni possono avvalersi della Regione.

12 bis. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera e), i Comuni provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.

12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentante circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:

a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;

b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.

12 quater. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 1.

13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite anche nelle forme previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Procedimento di approvazione del PRAE)

1. Il PRAE costituisce piano di settore **ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**, ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Il PRAE è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia reso entro trenta giorni dall'effettiva illustrazione in Commissione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il PRAE assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Il PRAE può essere modificato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

4. Gli elementi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere g) e h), sono aggiornati con cadenza biennale con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

- Il testo dell'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 81

(Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo, nonché la prevenzione dell'abbandono di rifiuti, con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la Regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica.

2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015, **e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**, e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la Regione:

a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;

b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati,

al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;

c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;

e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.

3 bis. L'inserimento di ulteriori schede di ricognizione dei complessi produttivi degradati nonché l'aggiornamento delle schede contenute nel master plan di cui al comma 3, anche finalizzati al riconoscimento dei medesimi complessi produttivi degradati, è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione. Di tale deliberazione è data tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Strumenti per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei centri storici, delle frazioni e borghi storici)

1. La Regione riconosce la priorità delle iniziative e delle misure finalizzate al rilancio economico e sociale dei centri storici, delle frazioni e dei borghi storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, anche caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono, per i quali i Comuni competenti per territorio prevedano progetti di recupero e rigenerazione al fine di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.

2. Ai fini del comma 1 il Consiglio comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), ove dovuto, in favore di tutte le destinazioni d'uso, fino a un massimo del 100 per cento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di recupero degli edifici esistenti o di rigenerazione urbana degli insediamenti storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale. In tali casi trovano applicazione **l'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**, per le eventuali modifiche agli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'applicazione del presente articolo e dell'articolo 29 bis, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, in caso di irreperibilità di superfici a parcheggio o a nucleo elementare di verde.

3. I termini istruttori delle procedure urbanistico-edilizie sottesi alla realizzazione degli interventi di cui al

presente articolo sono ridotti alla metà.

4. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli obiettivi prioritari per la concessione di contributi regionali al fine di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso o non utilizzabile ubicato nei centri storici, nelle frazioni e nei borghi storici, siti all'interno dei Comuni.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).

2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, qualora più favorevoli;

b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e j), e al comma 2.

3. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, ai fini della valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, le superfici degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di impianti di accumulo elettrochimico e di produzione di biometano, sommate a quelle dei medesimi impianti della stessa tipologia, già autorizzati nelle stesse aree classificate agricole, non possono eccedere il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale.

4. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'articolo 6 con le modalità previste **dall'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**, o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR, con le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nelle aree di cui agli articoli 2 e 6, comma 1, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

- Il testo dell'articolo 139 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 139

(Disposizioni transitorie)

1. PromoTurismoFVG, istituita ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. Gli organi di PromoTurismoFVG in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le funzioni fino alla loro scadenza.
3. Ai trasferimenti per gli anni 2023, 2024 e 2025, eseguiti ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies, della legge regionale 50/1993, si applica l'articolo 79, comma 2.
4. Nelle more dell'approvazione del masterplan del commercio e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici continuano ad applicarsi i piani comunali di settore del commercio vigenti o le varianti agli stessi già adottate al 31 dicembre 2025. A seguito dell'approvazione del masterplan, i Comuni recepiscono i contenuti dei piani comunali di settore del commercio vigenti nello strumento urbanistico **tramite variante di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 ottobre 2026, n. 11 (Riforma del governo del territorio)**.
5. Per le domande in istruttoria relative all'apertura, all'ampliamento di superficie e al trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici trovano applicazione i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita previgenti.
6. Le associazioni Pro loco, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale delle associazioni Pro loco di cui all'articolo 10 della legge regionale 21/2016, sono iscritte d'ufficio all'albo di cui all'articolo 83, comma 1.
7. Le strutture ricettive, già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro classificazione fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 89, comma 1.
8. I cammini iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nel registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 69 sexies della legge regionale 21/2016 sono iscritti d'ufficio al registro di cui all'articolo 67, comma 3.
9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti o degli atti attuativi previsti dalla presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
10. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
11. Fino al 31 dicembre 2025 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 2.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 90

- d'iniziativa della Giunta regionale presentato il 9 giugno 2026;
- assegnato alla IV Commissione il 9 giugno 2026;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione nella seduta del 22 settembre 2026 con relazione di maggioranza dei consiglieri Buna, Di Bert, Lobianco, Treleani e di minoranza dei consiglieri Moretti, Pellegrino, Putto;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 30 settembre e 1 ottobre 2026 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 9857/P dd. 15 ottobre 2026.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula